



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Marco Pieroni

TORINO, 20 MARZO 2024



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Marco Pieroni

TORINO, 20 MARZO 2024

RELAZIONE ORALE

Presidente della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, Marco Pieroni

Quale Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte saluto il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, il Procuratore Generale, Pio Silvestri, il Segretario Generale, Franco Massi, tutti i componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti oggi presenti, il Presidente della Regione Alberto Cirio, il Prefetto Dottor Donato Giovanni Cafagna, il Questore Dottor Vincenzo Ciarambino, il rappresentante del Comune di Torino, Assessora Gabriella Nardelli, tutti i rappresentanti delle Autonomie territoriali, i rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, l'Avvocato distrettuale dello Stato, Mauro Prinzi, gli Avvocati del foro privato, per il contributo fornito all'equilibrata evoluzione della giurisprudenza, le Forze dell'Ordine, per la collaborazione prestata, i Professori universitari oggi presenti e il mondo universitario, nonché i Colleghi della Corte, in particolare, il Cons. Luigi Gili, e delle altre Magistrature e tutti gli altri partecipanti che, accogliendo l'invito ad assistere all'odierna cerimonia, hanno voluto attestare, con la loro presenza, l'attenzione per le funzioni svolte dal nostro Istituto.

Il mio saluto va anche al Procuratore Regionale contabile, presso questa Sezione, Cons. Quirino Lorelli, al Presidente Antonio Attanasio della Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, al Presidente aggiunto della medesima Sezione, Acheropita Rosaria Mondera, al Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Arnaldo Narducci, al rappresentante dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti, Cons. Davide Vitale, al Col. Ing. S. Salari, nonché al personale amministrativo della Sezione che, insieme al dirigente Dottor Federico Sola e alla Dottoressa Caterina Scrugli, con il loro impegno e dedizione, hanno consentito lo svolgimento dell'inaugurazione nella nuova sede.

Un'inaugurazione "raddoppiata"

L'odierna solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte coincide con l'inaugurazione

della nuova sede della Corte, ora collocata nella magnifica Piazza Castello di Torino¹.

Un'inaugurazione, se così si può dire, "raddoppiata" nel senso che essa acquisisce, oggi, grazie alla nuova sede, un valore di maggiore intensità.

La Piazza, l'antica *Agorà* della *polis* greca o il Foro della città romana, quale luogo della democrazia per antonomasia, nella quale trova collocazione, ora, la Corte, evoca, attraverso la presente Relazione, un pregnante collegamento del nostro riferire con le Istituzioni repubblicane, con gli operatori del diritto e, direttamente, con i cittadini² circa lo stato dell'amministrazione della giustizia a noi attribuita dal legislatore (art. 103, secondo comma, Cost.), nel che si sostanzia l'inaugurazione dell'anno giudiziario, quale *redde rationem* dell'attività giudiziaria svolta nel 2023 dalla Corte dei conti nella Regione Piemonte.

Sebbene pochi termini, in uso comune, appaiano così incerti quanto quello di democrazia³, nella linea di svolgimento realizzata nel corso storico dell'attuazione del principio democratico, come già affermato dal pensiero politico antico⁴, in cui il *demos* era sentito come fonte e non come meta del *cratos*, la nostra Costituzione incentra il fondamento della potestà statale nel garantire il valore assoluto alla persona umana⁵.

Ed è così che le Istituzioni repubblicane e i cittadini con esse, in un'incessante convergente conquista, si trovano impegnate nell'operosa azione volta a realizzare il costante passaggio dalla forma politica "idealizzata" della democrazia al suo concreto invero, passando

¹ Va ricordato che l'originaria sede della Corte dei conti del Regno d'Italia era situata in via Bogino n. 6, dal 1862-1865 (fabbricato poi abbattuto dopo i danneggiamenti causati durante la seconda guerra mondiale); successivamente, la sede venne trasferita a Firenze nel palazzo della Crocetta, con ingresso da via Colonna, n. 26 (dalla metà del 1865 fin dopo il 1871), per poi essere trasferita a Roma, in via provvisoria, nel rione Monti, salita Magnanapoli nonché in altri locali sulla piazza Sant'Ignazio e di lì nel palazzo del Ministero delle Finanze e del tesoro, con ingresso da via Pastrengo. Da allora, trascorrevva quasi un secolo fino all'attuale sistemazione romana avvenuta il 10 dicembre 1962, così, I. De Marco, *La Corte dei conti del Regno d'Italia ritorno alle origini*, 2018.

² Com'è noto, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., la sentenza reca l'intestazione «Repubblica italiana», ed è pronunciata «In nome del popolo italiano».

³ Così, per tutti, C. Mortati, *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, *Principi fondamentali Art. 1*, 1974.

⁴ Di inarrivabile chiarezza e profondità speculativa, cfr., Platone, *La Repubblica*, Aristotele, *Politica*, Tucidide, *Demogorie di Pericle*, II, 37, I.

⁵ La centralità della persona umana nel Diritto è espressa efficacemente dall'aforisma classico: «*Hominum causa omne jus constitutum est*» (Aurelio Ermogeniano, *Digesto*, I, V, IV). Ciò equivale a dire che il Diritto è tale se e nella misura in cui pone a suo fondamento l'uomo nella sua verità. (Cfr., Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti al Symposium su Evangelium vitae e Diritto* del 24 maggio 1996, in *Osservatore Romano* del 25 maggio 1996).

dunque dal piano definitorio alla prassi⁶.

Va anche rimarcato che i “*Principi fondamentali*” della nostra Costituzione, unitamente alla garanzia dei diritti “inviolabili”, delineano un sistema di doveri “inderogabili” che trovano il loro punto di incontro nella persona umana, non in vista nella sua generica soggezione alla potestà statale, ma come centro di interessi e valori attorno ai quali ruota tutto il sistema delle garanzie costituzionali, di cui le Istituzioni, e la nostra Corte dei conti con esse (artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost.), sono massimamente responsabili per il conseguimento del bene comune, ossia del bene di tutti e di ciascuno perché “tutti siamo veramente responsabili di tutti”⁷, in ciò sostanziandosi il significato profondo di democrazia.

L'attuale contesto storico e geopolitico: alla ricerca della giustizia

Quanto al permanere se non all'acuirsi dell'instabilità dell'attuale contesto geopolitico, con riflessi sul sistema economico e sociale dell'Unione europea, vorrei brevemente soffermarmi sull'espressione, in proposito, impiegata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - al quale va il nostro più deferente e riconoscente ossequio -, secondo cui le “conquiste della pace e delle libertà democratiche sono esaltanti e vanno salvaguardate di fronte a risorgenti tentazioni di risolvere le controversie attraverso il ricorso alla guerra, alla violenza, alla sopraffazione”⁸.

Con tale affermazione, a me pare, si intenda prendere le distanze da una definizione della giustizia, incentrata sulla prevaricazione⁹, qual è quella dell’“utile del più forte”¹⁰; solo lo stretto ancoraggio ai valori costituzionali ed eurounitari della sacralità della vita umana e del principio dell'autodeterminazione di ciascun popolo, fondamento del diritto

⁶ In tema, N. Irti, *Significato giuridico dell'effettività*, 2009; N. Irti, *I cento anni della Corte di cassazione “unica”*, intervento orale su *Il giudizio interpretativo tra norma scritta e diritto effettivo*, in data 23 novembre 2023, cfr. registrazione su www.radioradicale.it

⁷ Giovanni Paolo II, Lettera enciclica *Sollicitudo rei socialis* nel XX anniversario della *Populorum progressio*, 30 dicembre 1987.

⁸ Così, *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria in data 26/01/2024*, ma, anche, *Discorso di fine anno 31 dicembre 2022*.

⁹ La *pleonexia*, cfr. Platone, *La Repubblica*, Libro I, punto 344a; Aristotele, *Etica Nicomachea*, libro V.

¹⁰ Decisivo punto di confronto tra Socrate e il sofista Trasimaco, punto 343c ss., del citato nel Libro I de *La Repubblica*.

internazionale, può costituire rimedio e difesa della razionalità del diritto preservandolo dalla disfrenata volontà dell'uomo mossa da logiche prevaricanti e di sopraffazione.

Le funzioni attribuite alla Corte dei conti dalla Costituzione

Nel delineato contesto, la presente contingenza richiede alla Corte dei conti un sempre più attento impegno circa il rispetto delle norme costituzionali poste a salvaguardia, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea (artt. 11, 97, primo comma, e 117, primo comma, Cost.)¹¹, dell'equilibrio dei bilanci del settore pubblico e della sostenibilità del debito (art. 97, primo comma, art. 81, primo comma, art. 117, primo comma, art. 119, primo comma, Cost.) e di quelle interposte del coordinamento finanziario per il contenimento della spesa pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) nonché dell'impiego responsabile delle risorse pubbliche e della sana gestione finanziaria (artt. 28, 97, secondo comma, Cost.), in funzione del pieno dispiegarsi dei diritti civili, etico-sociali, economici e politici, oltre che delle libertà fondamentali dei cittadini.

Come ribadito dal Presidente della Corte Guido Carino, proprio qui a Torino in occasione della celebrazione dei 160 anni (nei giorni 11 e 12 ottobre 2022) dalla Sua istituzione, la Corte dei conti, attraverso il sinergico operare delle distinte e complementari funzioni di controllo e giurisdizionale intestateLe dalla Carta costituzionale (artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost.), contribuisce, a garanzia dello Stato-Comunità, ad assicurare il rispetto degli equilibri economico-finanziari del settore pubblico e la corretta gestione del pubblico denaro e delle risorse collettive.

L'ausiliarietà della Corte dei conti

Invero, il nostro Istituto si qualifica quale *longa manus* del Governo e del Parlamento (art. 100, secondo comma, Cost.), posto all'interno del circuito democratico che ne connota i rapporti ordinamentali, ma anche - nell'evoluzione del diritto vivente maturato e oramai consolidato nei venti anni trascorsi dalla riforma costituzionale del c.d. federalismo costituzionale (l. cost. n. 3 del 2001) (*ex plurimis*, Corte cost., sent. n. 39/2014; Corte conti,

¹¹ Il diritto dell'Unione europea nei ricorsi in via principale, Quaderno predisposto in occasione del Seminario "I ricorsi in via principale", a cura di O. Porchia, Palazzo della Consulta, Roma, 19 novembre 2010.

SS.RR. contr., delib. n. 5/2022) - quale Organo di ausilio anche agli Esecutivi e alle Assemblee legislative regionali, che sono - e non possono che essere -, nell'ontologica convergenza di obiettivi tra ausiliare e ausiliati circa il rispetto del diritto oggettivo, i primi interessati al perseguimento della legalità e dell'efficienza della gestione delle risorse pubbliche, alla probità dei suoi amministratori e funzionari, alla speditezza e alla trasparenza delle pubbliche gestioni.

L'azione della Corte dei conti è svolta sul presupposto di una prerogativa concettuale e istituzionale, quella dell'ausiliarità - invariante della collocazione costituzionale della Corte dei conti nelle relazioni tra le istituzioni democratiche - che solo in quanto costituzionalmente garantita consente di sostenere, da un lato, la rigorosa separazione fra poteri di controllo della Corte e poteri di indirizzo sull'amministrazione intestati ai competenti vertici politici; dall'altro, l'estraneità e la non interferenza della Corte dei conti nei processi decisionali degli apparati amministrativi con riguardo all'ordine delle loro competenze e responsabilità.

Il redde rationem

Ebbene, proprio il *redde rationem* dell'uso delle pubbliche risorse da parte dei pubblici amministratori o da privati astretti con la pubblica amministrazione da un rapporto di servizio impone la verifica dell'osservanza della legge dell'azione posta in essere dalla pubblica amministrazione ad opera della Corte dei conti quale giudice del buon andamento; infatti, la chiamata a responsabilità innanzi al giudice contabile del gestore di pubblico denaro - a ben vedere - risponde ad un'esigenza primordiale d'ogni gestione responsabile delle altrui risorse, segnatamente di quelle pubbliche, intestate ai cittadini nazionali ed europei; tant'è che "nel sistema costituzionale non vi è potere senza responsabilità" (Cass. SS.UU. civ., ord. n. 2370/2023, punto 10 delle *Ragioni della decisione*).

D'altro canto, è proprio nel diritto del bilancio e nel rispetto dei principi costituzionali e contabili ad esso sottesi che "si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico e in cui si decide della contribuzione dei cittadini alle entrate dello Stato e dell'allocazione delle risorse pubbliche: decisioni che costituiscono il nucleo storico delle funzioni affidate alla

rappresentanza politica sin dall'istituzione dei primi parlamenti e che occorre massimamente preservare" (Corte cost., ord. n. 17/2019, punto 4.1 del *diritto*).

La legislazione emergenziale e le modifiche in atto sul versante della responsabilità amministrativa
Quanto alle modificazioni del regime della responsabilità amministrativa (in particolare, cfr. art. 21, comma 2¹², del d.l. n. 76/2020), non voglio qui riprendere l'articolato ragionamento già affrontato nella precedente Relazione di inaugurazione dell'Anno giudiziario per il 2023 (paragrafo "*La legislazione emergenziale intesa a limitare la responsabilità per colpa grave*"), tenutasi a Torino lo scorso 28 febbraio 2023, anche in considerazione dell'esautistica riflessione proposta al riguardo dal Presidente Guido Carlino nella Sua Relazione dell'Inaugurazione dell'anno giudiziario per il 2024, tenutasi a Roma lo scorso 13 febbraio 2024, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

In proposito, sul piano sistematico, come anche ha fatto il Presidente Guido Carlino, voglio solo richiamare quanto riaffermato proprio dal Nostro Presidente della Repubblica, in occasione del messaggio di fine anno 2023, secondo cui "la forza della Repubblica è la sua unità", quale risultato di "un atteggiamento che accomuna; perché si riconosce nei valori fondanti della nostra civiltà: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace".

A tale riguardo, in relazione alle mutazioni ordinamentali in atto, mi sia consentito anche evidenziare, sul piano del metodo, che la *firmitas*, intesa quale fermezza, saldezza, solidità di un ordinamento, risulta vulnerata e con essa l'effettività del suo concreto operare ove prevalga la "logica dell'emergenza"¹³, con il rischio di perdere di vista il principio e il fondamento costituito dai valori costituzionali.

¹² Comma così modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 51, comma 1, lett. h), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 1, comma 12-*quinquies*, lett. a), d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall'art. 8, comma 5-*bis*, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18, dall'art. 8, comma 5-*bis*, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18.

¹³ In proposito, il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, nell'intervento orale, tenuto presso l'Accademia dei lincei lo scorso 7 marzo 2024 a Roma, sul tema, *Stato costituzionale di diritto e ruolo della giurisdizione*, cfr. registrazione su www.radioradicale.it, ha evidenziato che il ricorso alla decretazione di urgenza "provoca, inevitabilmente, un difetto di coordinamento" con le precedenti disposizioni dell'ordinamento (minuto 13 e seguenti dell'intervento).

Intendo qui fare riferimento al principio della “responsabilità”, segnatamente nell’amministrare le pubbliche risorse appartenenti ai cittadini tutti della Repubblica, principio che, unitamente agli altri indicati nella Carta costituzionale, costituisce uno dei pilastri della nostra democrazia (art. 1 Cost.), non a caso disciplinato dall’art. 28 Cost., collocato nella parte finale della Prima parte, Titolo I, della nostra Costituzione.

Anche su queste tematiche, il pensiero antico - al quale sempre siamo chiamati ad attingere - limpidamente affermava che la legge per farsi obbedire, non ha altra forza che il costume (nell’accezione di *firmitas*, come sopra delineata), il quale non si forma che con il trascorrere di un lungo periodo di tempo, sicché passare facilmente (e direi continuamente) dalle leggi vigenti a leggi nuove finisce con l’estenuare la forza stessa della legge, per modo che l’eventuale vantaggio che si potrebbe ottenere dalla modificazione del diritto in vigore rischia di non essere pari al danno che ad esso potrebbe arrecarsi in termini di autorevolezza ed effettività¹⁴.

D’altro canto, non va poi dimenticato il ruolo eurounitario della Corte dei conti che non solo investe le funzioni di controllo ma incide sulla giurisdizione ad essa intestata allorché la violazione delle regole contabili si traduca in *mala gestio*, comportante danno erariale, che include anche il danno agli interessi finanziari dell’Unione (in particolare, con riferimento alla tutela della “sana gestione finanziaria”, v. art. 22 Reg. (UE) 2021/241); difatti, la consolidata giurisprudenza della Cassazione, affermativa della giurisdizione della Corte rispetto alle fattispecie di protezione del bilancio dell’Unione europea, in applicazione del principio di “assimilazione” (art. 325 TFUE), impone agli Stati membri di agire a tutela degli interessi europei con gli stessi mezzi e con le stesse misure previste dal diritto interno per la protezione di quelli nazionali.

Quanto poi all’applicazione giudiziaria della norma sul c.d. scudo erariale, da parte della nostra Sezione, non rimane che fare rinvio all’orientamento espresso in proposito dalla Sezione e affidato alla sentenza n. 339/2023, riportata nell’appendice alla presente

¹⁴ Aristotele, *Politica*, 1268b-1269a.

Relazione, nella cui parte motiva emergono aporie e atecnicismi nella formulazione del testo legislativo.

Nuove frontiere della responsabilità amministrativa

Prima di passare all'esame della principale giurisprudenza della Sezione, meritano di essere segnalati, almeno, tre ambiti della legislazione vigente o ancora *in fieri* di stretto interesse per la Corte: a) la riforma in atto delle regole di *governance* europea; b) le novità introdotte sul versante dei controlli delle società partecipate pubbliche (con la modifica dell'art. 5 del Tusp); c) la gestione delle risorse PNRR.

Una breve premessa

In premessa, occorre ricordare che, nella sua struttura essenziale e tradizionale, la sfera della responsabilità amministrativa, connotata da elementi restitutori e di deterrenza (Corte cost., sent. n. 371 del 1998), risulta perimetrata alle fattispecie in cui il danno, quale diretta o indiretta conseguenza dell'atto o del comportamento del pubblico dipendente, si sostanzia in un esborso *contra legem* di denaro pubblico o nella mancata percezione di somme spettanti all'amministrazione.

La giurisprudenza contabile ha progressivamente ampliato la nozione di danno pubblico, sino a ricomprendervi la compromissione di interessi pubblici di carattere generale connessi alla corretta gestione delle risorse pubbliche, anche sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.) e dell'equilibrio economico e finanziario dello Stato-ordinamento (artt. 97, primo comma, 81, primo comma, 119, primo comma., Cost.).

L'evoluzione del sistema è frutto anche dell'elaborazione, ad opera della giurisprudenza della Corte dei conti, di figure di responsabilità amministrativa in cui il nesso tra il pregiudizio e la salvaguardia delle casse erariali si configuri come meno immediato rispetto alle ipotesi tradizionali, dandosi rilievo alla lesione di interessi pubblici generali riferibili indistintamente alla collettività amministrata in vista del conseguimento del bene comune.

Invero, il danno erariale rimane connotato da una componente irrinunciabile: la lesione

dell'interesse pubblico generale economicamente valutabile dalla collettività amministrata (riconducibile alla c.d. clausola generale del danno erariale atipico), in tal modo valorizzando il già citato principio costituzionale del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), secondo il quale l'azione amministrativa deve conformarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità.

Tali criteri, costantemente richiamati dal legislatore anche in occasione dell'attribuzione di nuove competenze alla Corte dei conti in tema di controlli sulla gestione delle risorse PNRR nonché sulla costituzione, acquisizione di quote e sulla razionalizzazione delle società partecipate, sono dalla Corte di cassazione ritenuti oramai "giuridizzati" (Cass. n. 14488/2003¹⁵) e, dunque, evocabili a parametro anche ai fini dell'imputazione del danno a titolo di responsabilità amministrativa.

Anche in tali contesti, andrà ulteriormente affinato il ruolo del PM contabile, segnatamente per le ipotesi dannose riguardanti la lesione dell'interesse generale e oggettivo sotteso al conseguimento del buon andamento e all'imparzialità amministrativa, del quale, attraverso la valorizzazione del *quid pluris* che connota l'azione di responsabilità (Cass. SS.UU. civ. ord. n. 2370/2023, punto 23 delle *Ragioni della decisione*), non può dubitarsi della piena legittimazione ad esperire l'azione di danno per responsabilità erariale.

Le regole fiscali UE

Tanto premesso, con riferimento al primo ambito, occorre evidenziare che, con la nuova formulazione della *governance* europea, ancora *in fieri*¹⁶, si passerebbe - quale parametro di

¹⁵ "[...] essendo ormai assunti tra i requisiti normativi che regolano l'attività amministrativa anche i criteri di "economicità" e di "efficacia", deve ritenersi che rientri tra i poteri della Corte dei conti, nell'ambito del giudizio di responsabilità, anche quello di verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità ("retro", par. 3.1)" (Cass. Sez. Un. n. 14488/2003, punto 4.1.2. delle *Ragioni della decisione*).

¹⁶ Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE-Bruxelles, 9.11.2022 COM(2022) 583 *final*; Commissione Europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (ce) n.1466/97 del Consiglio (COM (2023) 240 def; Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento CE 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final* 2023/0137 (CNS); Proposta di direttiva del consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli stati

valutazione della tenuta dei conti pubblici degli Stati dell'Unione - dalla vigente regola dell'equilibrio di bilancio strutturale alla c.d. regola della spesa (*rectius*, l'indicatore di cui alla spesa primaria strutturale, parametro già vigente, peraltro, ma non centrale), unitamente alla reintroduzione di parametri quantitativi collegati al debito ed al *deficit* (saldo) con riflessi, ancora pienamente da comprendere, non tanto sulle vigenti regole fiscali costituzionali (la cui coerenza con l'ordinamento eurounitario è comunque assicurata dal rinvio dinamico ad esso operato dalle norme costituzionali vigenti, artt. 97, primo comma, 117, primo comma, e 119, primo comma, Cost.), bensì sulla relativa legge di attuazione (d.lgs. n. 243 del 2012) e sulla legge di contabilità e finanza pubblica (l. n. 196 del 2009).

Ciò che in questa sede preme evidenziare è che il predetto "rafforzato" indicatore potrà anche essere foriero di una rinnovata valenza della c.d. razionalizzazione della spesa, rimessa alla responsabilità dei pubblici amministratori.

L'art. 5 Tusp

Con riferimento al secondo ambito (la riforma del Tusp sul versante dei controlli assegnati alla Corte, specie in caso di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione societaria da parte di un ente pubblico, art. 5 *Oneri di motivazione analitica* e art. 20 *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*¹⁷), le indagini sulla costituzione di nuove società o sull'acquisto di partecipazioni societarie o in generale sulla razionalizzazione delle partecipazioni societarie, alla luce della maggior latitudine dei controlli esperibili dalla Corte, nella sinergia con le funzioni giurisdizionali ad essa intestate, potranno concentrarsi più in profondità sul rispetto dei principi del buon andamento dell'azione amministrativa da parte dei pubblici amministratori.

membri (COM(2023) 242 final 2023/0136(NLE)); Council of the European Union, Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on the effective coordination of economic policies and multilateral budgetary surveillance and repealing council regulation (ec) No 1466/97 (2023/0138(COD)); Proposal for a council regulation amending regulation (ec) no 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure (2023/0137(CNS)); Proposal for a council directive amending directive 2011/85/eu on requirements for budgetary frameworks of the member states - agreement in principle with a view to consulting the european parliament - Bruxelles, 20 dicembre 2023 (2023/0136(NLE)); v., anche, C. Forte, *Il nuovo patto di stabilità e crescita di cui alla proposta ecofin del 20 dicembre 2023: qualche riflessione sulla coerenza con l'ordinamento interno*, in *giuristidiamministrazione.com*

¹⁷ Si veda, anche, Corte conti, SS.RR. contr., delib. n. 16/2022.

Ciò, anche in considerazione dei criteri di valutazione stabiliti dal legislatore, riconducibili alle norme di principio di coordinamento finanziario, circa la razionalità, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta operata dall'ente pubblico in relazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, «trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (c.d. *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento» (Corte cost., sentt. n. 110/2023; n. 86/2022; n. 194/2020).

Il PNRR

In tema di impiego e gestione delle risorse del PNRR, merita segnalazione, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità da sviamento dagli obiettivi del Piano, la norma contenuta nell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 77 del 2021 (conv., con mod., dalla l. n. 108 del 2021), che stabilisce il principio della tracciabilità e perimetrazione delle risorse assegnate (anche) a Regioni ed enti locali, operanti attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente per la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR¹⁸.

Si è, così, colta l'importanza di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa (il cui presupposto è costituito dalla disponibilità del c.d. bene-informazione¹⁹) anche nei passaggi procedurali più esposti a situazioni di rischio per la legalità, ivi compresa quella finanziaria.

Si tratta di un versante di indagine particolarmente complesso che, anche grazie l'esperienza trentennale dall'assegnazione alla Corte del controllo sulla gestione dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni (risalente alla legge n. 20 del 1994), impegnerà tutte le articolazioni della Corte sia sul versante del controllo che della

¹⁸ Cfr., Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, presso il Ministero dell'interno, *Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n.267 del 2000 sulla "tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"* del 6 dicembre 2023, pubblicato il 26 gennaio 2024, in <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione>

¹⁹ Bene-informazione: la cui garanzia è sottesa all'attribuzione dell'ambito materiale "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art. 117, secondo comma, lett. r, Cost.) alla competenza esclusiva dello Stato.

giurisdizione, per prevenire o reprimere fenomeni di *mala gestio* comportanti danni erariali in pregiudizio di interessi finanziari nazionali e dell'Unione europea.

L'azione svolta dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nel 2023

In linea con quanto rilevato nella relazione del Presidente della Corte dei conti, presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per il 2024, anche questa Sezione regionale - preso atto dell'evoluzione delle modalità organizzative della pubblica amministrazione e dell'esternalizzazione di funzioni pubbliche, sulla base delle indagini della Procura regionale, ai fini di una più efficace tutela degli interessi erariali e con estensione della giurisdizione della Corte dei conti - ha avuto occasione di vagliare la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità amministrativa nei confronti di soggetti privati, che a vario titolo, si inseriscano in programmi finanziati con risorse pubbliche.

Difatti, anche nel 2023, la Sezione si è pronunciata, tra l'altro (per una più ampia rassegna delle questioni trattate dalla Sezione si rimanda alla relazione scritta), sul risarcimento dei danni derivati da indebita percezione di contributi pubblici, ivi compresi quelli di provenienza eurounitaria.

Sono stati anche individuati illeciti da indebita percezione di fondi nazionali ed europei subiti dal Ministero dell'economia e delle finanze derivante dall'emissione di certificati energetici privi dei presupposti legittimanti la loro emissione.

Quest'ultima fattispecie, riguardante l'emissione dei Titoli di efficienza energetica (TEE) (c.d. certificati bianchi), ha dato luogo a precedenti giurisprudenziali di particolare interesse nel senso della configurabilità del danno erariale derivante dall'intervenuta emissione di un certificato di efficientamento energetico, incorporante un valore al quale non è corrisposto un effettivo risparmio, con conseguente lesione dell'obiettivo primario voluto dal legislatore attraverso l'introduzione dei Titoli di efficienza energetica (cfr., tra le altre, sent. n. 27/2023, sulla base della precedente sent. n. 97/2022).

In dette sentenze, la Sezione ha, altresì, rimarcato che, ove un titolo di risparmio energetico

risultati costituito in assenza dei necessari presupposti, viene a determinarsi immediatamente un danno pubblico, non corrispondendo allo stesso alcun valore reale in termini di risparmio energetico conseguito; la successiva monetizzazione nell'ambito del relativo mercato risulta attenersi a soli profili inerenti al *quantum*, non certo all'*an* del danno erariale provocato.

La Sezione ha altresì affrontato il tema della perimetrazione della giurisdizione contabile nei confronti dei beneficiari di risorse pubbliche indebitamente utilizzate, evidenziando che, ove tale delimitazione fosse affidata allo strumento giuridico di volta in volta utilizzato dalla pubblica amministrazione erogante, si arriverebbe al paradosso che, ad identità di effetti economici, patrimoniali e finanziari derivanti dalle operazioni finalizzate ad erogazione di risorse pubbliche, si potrebbe negare o affermare la giurisdizione contabile in base alla sola scelta rimessa alla pubblica amministrazione dello strumento giuridico utilizzato; ciò porterebbe ad aggirare la stessa *ratio* cui sono ispirate le norme attributive di benefici pubblici di garantire, attraverso un ampio controllo giurisdizionale ad impulso del Pubblico Ministero contabile, la corretta gestione delle risorse pubbliche, *ratio* peraltro sottesa al riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti nella materia *de qua* ad opera della Corte di cassazione.

Quanto alla configurabilità del rapporto di servizio, la Sezione ha dato continuità all'orientamento formulato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (*ex plurimis*, ord. n. 4511/2006) per ravvisarne la sussistenza, laddove il privato percepisca risorse pubbliche finalizzate ad un programma reso esplicito dalle autorità pubbliche (nella fattispecie sostegno alla liquidità di imprese in temporanea difficoltà al fine della prosecuzione della loro attività e del raggiungimento dell'equilibrio economico), obiettivo che verrebbe frustrato ove difettassero *ex ante* le condizioni per le erogazioni ed *ex post* i fondi ottenuti fossero impiegati per fini diversi da quelli consentiti privando altri soggetti meritevoli della possibilità di accedervi; talché, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere anche un privato o un ente pubblico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne

consegue che qualora l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici - per sue scelte - incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla realizzazione del quale esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, determinando uno sviamento delle finalità perseguite, egli provoca un danno per l'ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile (cfr., Corte conti, sent. n. 435/21; Cass. SS.UU., sent. n. 15490/2020).

Da segnalare è la complessa sentenza n. 139 del 2023, nella quale si trovano affrontate molteplici questioni.

Tra le tante, se ne evidenziano due: *i*) la prima, sull'operatività dell'articolo 178 del codice di procedura civile (che trova applicazione anche nel giudizio contabile, art. 7, comma 2, c.g.c.), secondo cui il Collegio giudicante rimane *dominus* della trattazione in rito e nel merito della controversia; talché, dal momento in cui la causa viene incardinata innanzi al Collegio, è il Collegio medesimo che può scegliere - impregiudicata rimanendo la definizione della questione istruttoria - di riconsiderare l'ordine di trattazione delle questioni, segnatamente laddove talune di esse dovessero configurarsi, ad insindacabile discrezionalità del Giudicante e nel rispetto dei principi del giusto processo, logicamente dirimenti in rito o nel merito; *ii*) la seconda, in tema di dichiarazione di intervenuta prescrizione, apparendo decisiva la configurazione del fatto in ipotesi dannoso, se, cioè, esso costituisca un fatto illecito istantaneo con effetti permanenti oppure un fatto illecito permanente; nella fattispecie esaminata, è stato ritenuto che la successione di diversi amministratori nella carica rivestita - a far tempo dal momento di rispettiva cessazione - interrompa il nesso eziologico intercorrente tra l'imputabilità degli effetti, in ipotesi permanenti, dell'atto generatore di danno e l'evento correlato alla permanenza stessa nella carica, impedendo, in definitiva, che la protrazione del danno possa, nel contempo, determinarne la riconducibilità alla sfera dei medesimi soggetti via via *medio tempore* cessati (sent. n. 139/2023).

Nel corso del 2023, la Sezione ha accolto, *in parte qua*, la prospettazione della Procura Regionale che ha agito per danno erariale nei confronti degli amministratori di un Comune

per corresponsione dell'indennità di risultato senza predeterminazione degli obiettivi di *performance* individuale della dirigenza.

In proposito, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per ritenere il comportamento contestato ai convenuti come connotato certamente dall'elemento psicologico della colpa grave, considerata la ormai ultra-trentennale riforma della pubblica amministrazione (v. la citata legge delega n. 421/1992 e la citata consolidata giurisprudenza contabile), segnatamente nella materia dei presupposti legittimanti, da parte dell'ente pubblico, per l'erogazione dell'indennità di risultato; difatti, detto comportamento, ascritto agli amministratori convenuti, è stato posto in essere in evidente violazione degli elementari e consolidati principi che governano il sistema retributivo della dirigenza pubblica; principi sussunti nella disciplina concernente la contrattazione collettiva relativa alla dirigenza di comparto riferita al quadriennio normativo 1998-2001 (disciplina, peraltro, ribadita dal d.lgs. n. 150/2009), quali, tra gli altri, il principio del riconoscimento della retribuzione di risultato all'esito di processi di valutazione dell'attività dirigenziale in relazione ad obiettivi individuali previamente stabiliti, chiari, concreti e misurabili sulla base di specifici indicatori di *performance*, con conseguente assoluto divieto di corresponsione generalizzata della predetta indennità di risultato (c.d. "corresponsione di emolumenti a pioggia") (sent. n. 339/2023).

Quanto alla fattispecie del danno all'immagine, la Sezione ha ritenuto, circa l'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento, che se è vero che la novella legislativa, specie attraverso l'eliminazione del riferimento all'art. 653 c.p.p., è diretta a limitare gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato, cionondimeno resta pienamente valutabile il materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e posto a fondamento della non assoluzione dell'imputato (valutazione che, com'è noto, è prodromica alla pronuncia di una sentenza ex art. 444 c.p.p.). Il nuovo art. 445 c.p.p., pertanto, si pone nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, laddove afferma che la sentenza di patteggiamento non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale. Infatti, anche prima della novella, "la

natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità" (Sez. Piemonte, sent. n. 57/2023; v., anche, C. conti, Sez. I app., sent. n. 25/2023; Sez. Lombardia, sent. n. 20/2023).

In tema di responsabilità medica, è stata esclusa la responsabilità di *equipe* sulla base di un ragionamento meramente astratto o di aprioristiche asserzioni; assumere una responsabilità del sanitario per l'altrui operare non costituisce, dunque, la regola ma l'eccezione, configurabile solo in presenza di una specifica posizione di garanzia in capo al singolo, posizione il cui onere probatorio ricade interamente sull'attore pubblico (sentt. n. 218, n. 10/2023).

Dati numerici e statistici

Nel 2023, i risultati raggiunti dalla Sezione piemontese sono significativi sia in termini quantitativi che qualitativi grazie anche al lavoro del personale di amministrazione che ha saputo dar prova di affiatamento e forte motivazione nel raggiungimento di una sempre maggior efficienza.

Dall'analisi dei dati statistici, dettagliati nelle tabelle allegate, la Sezione ha definito n. 382 giudizi in materia di contabilità pubblica, di cui n. 142 in materia di responsabilità amministrativa (il 10% in più rispetto al 2022), n. 182 di conto (il 25% in più rispetto al 2022) e n. 58 per resa di conto.

In materia pensionistica i giudizi definiti con rito monocratico sono stati n. 47, portando così a n. 429 i giudizi definiti nel 2023.

Il settore dei conti giudiziali continua a registrare, anche nel 2023, un massiccio deposito di conti giudiziali da parte degli Enti locali e dell'Erario consistente in ben n. 9.786 depositi.

L'attività della Sezione ha interessato n. 1.231 conti definiti con pronuncia di scarico (in

media con gli anni precedenti), n. 8.037 conti definiti con pronuncia di estinzione (l'8% in più rispetto al 2022, nonché il valore più alto degli ultimi 5 anni), oltre ai giudizi di conto per un totale di n. 9.450 conti lavorati nell'esercizio.

Comparando il dato con le statistiche nazionali, si rileva che la Sezione piemontese ha definito, con decreto di discarico, circa il 17% del totale nazionale e ha definito, con decreto di estinzione, circa il 21% del totale nazionale.

Indicatori di efficacia ed efficienza. Indici di ricambio e di smaltimento

Quanto ai profili dell'efficacia ed efficienza, da qualche tempo introdotti per valutare gli uffici giudiziari, la Sezione piemontese nel 2023 ha consolidato un percorso virtuoso avviato già da alcuni anni.

Le considerazioni sono confermate da alcuni indicatori: l'indice di smaltimento (che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati) e l'indice di ricambio (che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nell'anno di riferimento).

L'indice di "smaltimento" è pari al 70% nell'ambito della responsabilità, al 52% nell'ambito della pensionistica, all' 84% per i giudizi di conto, al 98% per i giudizi per la resa del conto e al 16% per attività sui conti giudiziari.

L'indice di ricambio registra il 122% per i giudizi di responsabilità, il 98% per quelli pensionistici, il 90% per i giudizi di conto, il 100% per i giudizi per la resa del conto e il 97% per l'attività inerente ai conti giudiziari.

Ciò dimostra che la Sezione ha confermato la tendenza positiva raggiunta negli ultimi anni.

La durata media dei processi

La durata media del processo (media calcolata dalla data di deposito del giudizio alla data

di deposito della sentenza), nell'ambito della responsabilità, mostra un lieve scostamento rispetto al 2022: 7,6 mesi del 2022 contro gli 8,8 mesi del 2023. Tale scostamento è dovuto al ricorso al CTU in diversi giudizi di responsabilità medica.

Quanto, invece, alla definizione dei processi pensionistici risulta che la durata media del processo è pari a 9,4 mesi, registrando pertanto un significativo miglioramento rispetto ai 17 mesi del 2022.

Al riguardo, anche in relazione alla celerità nella definizione dei giudizio, occorre evidenziare che l'udienza di discussione dei nuovi ricorsi è stata, dai magistrati designati, fissata, secondo la vigente disciplina, di norma, alla prima udienza utile in calendario, cioè entro cinque (o al massimo sei) mesi dal deposito in Sezione dei ricorsi stessi, tenendo conto, a tal fine, del termine di 120 giorni che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la celebrazione dell'udienza (v., art. 155 c.g.c.).

Importi liquidati nelle sentenze di condanna

Gli importi liquidati nelle sentenze di condanna, a seguito degli esiti dei processi, sono complessivamente pari a euro sessantatremilionitrecentoottantaduemilaseicentoundici/28 (euro 63.382.611,28) (oltre alla rivalutazione monetaria ove statuita in sentenza), di cui euro settecentosessantunmiladuecentocinquantacinque/75 (euro 761.255,75) liquidati con sentenza emessa a seguito di rito abbreviato.

Rispetto al 2022, aumenta notevolmente l'importo liquidato con sentenza in rito abbreviato, circa il 70 %, costituendo un elemento positivo che conferma il buon esito deflattivo di tale rito.

A mo' di conclusione

Dante Alighieri, nella *Vita nova*, ricorda, senza nominarle, le Istituzioni di Giustiniano e scrive: "li nomi seguit[a]no le nominate cose, sì come è scritto: «*Nomina sunt consequentia*

*rerum»*²⁰.

Si tratta di un fenomeno non infrequente nell'esperienza di diverse istituzioni: la dinamica della loro concretezza riflette la mutevole realtà storica e sociale in cui si trovano a operare.

È quella, non il nome, a modellarne e rimodellarne lo spessore effettivo²¹.

Ebbene, per la Corte dei conti, alla luce dell'evolvere dell'ordinamento, la ricordata massima trova conferma, nel senso che la Corte, nei (quasi) 162 anni dall'istituzione, non ha mutato la propria ragion d'essere²², già *in nuce*: le novità costituzionali introdotte nel 2001 e nel 2012 e il diritto vivente fin qui consolidato - che non può non illuminare per l'avvenire anche il legislatore nell'eventuale azione riformatrice delle competenze della Corte - non solo confermano ma vanno accentuando la centralità di una magistratura garante dei conti pubblici, declinati sulla base dei parametri costituzionali vigenti e nel divenire della storia repubblicana, quali la tutela del buon andamento, dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito a vantaggio dello Stato-Comunità e, in definitiva, del bene comune.

Ecco, allora, la rinnovata responsabilità della Corte collocata nella Piazza Castello in Torino in stretto contatto con i cittadini: il diritto non costituisce una mera competenza tecnica, ma esige che le Istituzioni repubblicane deputate all'amministrazione della giustizia e coloro che le compongono siano credibili e autorevoli, nella consapevolezza della necessità dell'incessante conquista sul campo dei valori costituzionali, poiché il diritto, come i recenti fenomeni geopolitici dimostrano²³, è costantemente in pericolo.

²⁰ D. Alighieri, *Vita nova*, XIII, 4; *Iustin. Inst.*, II, 7, 3: "*nos [...] consequentia nomina rebus esse studentes [...]*". Il ragionamento giuridico opera non *ante legem*, in modi nominalistico-deduttivi, ma *post legem*, in termini realistici e induttivi: *nomina sunt consequentia rerum* (com'è del pensiero logico, che connette i dati di esperienza) e non *res sunt consequentia nominum* (com'è del pensiero magico-simbolico, che attribuisce capacità performativa a formule e nomi).

²¹ G. Severini, *Consiglio di Stato: specchio dello Stato di diritto*, in www.giustizia-amministrativa.it

²² A. De Tocqueville, *L'Ancien Régime et la Révolution*, I, IV, Paris 1967 (1856), 72.

²³ Il monito contenuto nel testo, definito da G. Zagrebelsky "un'apologia della legalità", evoca i contenuti del discorso tenuto da Piero Calamandrei (in *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, 2008) poco dopo l'invasione nazista della Polonia, inteso a porre in risalto la totale arbitrarietà del diritto nazista in Germania " [...] ove la dottrina al motto di *Kampf wider subjektives Recht*, è in armi contro il diritto soggettivo, ogni facoltà individuale è ormai considerata come un pallido ed instabile riflesso della ragion di Stato".

Dalla volontà di prenderlo sul serio e difenderlo a tutti i costi dipende la sorte della nostra civiltà²⁴.

Grazie.²⁵

²⁴ M. CACCIARI, N. IRTI, *Elogio del diritto*. Con un saggio di Werner Jaeger, pp. 11-61, Milano, 2019.

²⁵ La presente relazione è consultabile sul sito internet della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale del Piemonte <https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=408fba76-f532-4cdb-ac57-4c04e8762a24>

DATI STATISTICI

TAB. 1 - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

TAB. 2 – CONTI GIUDIZIALI

TAB. 3 - GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

TAB. 4 - INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

TAB. 5 - ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE

TAB. 1 - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Tab. 1


SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di contabilità pubblica				
	Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
Responsabilità	88	116	142	62
Conto	13	203	182	34
Resa di conto	1	58	58	1
Istanze di parte	0	2	0	2
Totali	102	379	382	99



Tab. 1a

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE				
Attività svolta in materia di contabilità pubblica				
Trend degli ultimi 5 anni				
Esercizio	Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
2019	63	458	418	103
2020	103	688	611	180
2021	180	682	712	150
2022	150	439	455	134
2023	102*	379	382	99

* Lo scostamento del dato rispetto all'esercizio precedente è conseguenza di una bonifica dei dati di sistema



Tab. 1b

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Giudizi responsabilità - importo sentenze di condanna	
Importo liquidato con sentenza in rito ordinario	euro 62.621.355,53
Importo liquidato con sentenza in rito abbreviato	euro 761.255,75
Importo complessivo liquidato con sentenze di condanna = euro 63.382.611,28	


Tali importi non sono comprensivi della rivalutazione monetaria laddove statuita in sentenza

Tab. 1c

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Durata media del processo	
Giudizi di responsabilità	8,8 mesi
Giudizi di conto	0,5 mesi
Giudizi per resa di conto	1,7 mesi
La durata media del processo è calcolata dalla data di deposito del giudizio alla data di deposito del provvedimento	

Tab. 1d

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Provvedimenti emessi in materia di contabilità pubblica				
Categoria Giudizio	Sentenze	Ordinanze	Decreti	Totali
Responsabilità	113	5	33	151
Conto	176	3	0	179
Rese del conto	8	0	50	58
Istanze di parte	0	0	0	0
Totali	297	8	83	388



Tab. 1e

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE		
Rito abbreviato - art. 130, d.lgs. 174/2016		
Istanze presentate nell'anno	Accolte (all'esito della Camera di Consiglio)	Respinte
33	31	0


Tab. 1f

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE	
Giudizi Rito abbreviato - art. 130, d.lgs. 174/2016	
Definiti con sentenza	Convenuti
30	49

TAB. 2 – CONTI GIUDIZIALI


Tab. 2

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE					
Attività svolta in materia di conti giudiziali					
Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti			Pendenti Finali
		Decreto discarico	Decreto Estinzione	In Giudizio	
50.246	9.786	1.231	8.037	182	50.582
Totale carico		Totale definiti			
60.032		9.450			




Tab. 2a

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Conti giudiziali - Pronunce di scarico Trend degli ultimi 5 anni	
Esercizio	n. conti giudiziali scaricati
2019	1.055
2020	1.174
2021	1.090
2022	1.302
2023	1.231



Tab. 2b

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Conti giudiziali - Pronunce di estinzione Trend degli ultimi 5 anni	
Esercizio	n. conti giudiziali estinti
2019	7.432
2020	5.111
2021	4.508
2022	7.462
2023	8.037



TAB. 3 - GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

Tab. 3

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Attività svolta in materia di giudizi pensionistici				
Giudizio	Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
Pensioni civili	21	29	28	22
Pensioni militari	22	19	19	22
Pensioni di guerra	0	0	0	0
Totali	43	48	47	44




Tab. 3a

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE				
Attività svolta in materia di giudizi pensionistici Trend degli ultimi 5 anni				
Esercizio	Pendenti Iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
2019	79	207	155	131
2020	131	261	142	250
2021	250	86	194	142
2022	131*	43	130	44
2023	43*	48	47	44

* Lo scostamento del dato rispetto all'anno precedente è conseguenza di una bonifica dei dati del sistema

Attività svolta in materia di giudizi pensionistici
Trend degli ultimi 5 anni




Tab. 3b

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE	
Giudizi pensionistici - Durata media del processo	
9,4 mesi	
La durata media del processo è calcolata dalla data del deposito del ricorso alla data di deposito della sentenza	

Tab. 3c

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE	
Attività svolta in materia di giudizi pensionistici	
Provvedimenti emessi	
Sentenze	44
Decreti	1
Ordinanze	21
Ordinanze fuori udienza	2
Ordinanze a verbale	3
Totali	71



TAB. 4 – INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

Tab. 4

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE						
Indice di ricambio e indice di smaltimento						
Materia	Pendenti Iniziali	Iscritti 2023	Definiti 2023	Pendenti Finali	Indice di Ricambio (*) (%)	Indice di Smaltimento (**) (%)
Responsabilità	88	116	142	62	122%	70%
Pensioni	43	48	47	44	98%	52%
Giudizi di conto	13	203	182	34	90%	84%
Giudizi per resa di conto	1	58	58	1	100%	98%
Conti giudiziali	50.246	9.786	9.450	50.582	97%	16%

(*) L'indice di RICAMBIO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e il numero dei depositati nello stesso periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati. Con un valore superiore a 100 i procedimenti definiti sono in numero superiore ai depositati per tanto si registra una riduzione della pendenza, viceversa con un valore inferiore a 100 i procedimenti definiti sono inferiori ai depositi e si è in presenza di un aumento della pendenza finale.

(**) L'indice di SMALTIMENTO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e la somma dei pendenti all'inizio del periodo e dei depositati nel periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio. Il valore massimo, pari a 100%, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero.

TAB. 5 – ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE

MAGISTRATI

(al 31 dicembre 2023)

Delibera n. 79/CP/2021 del 26.03.2021 aggiornata alla Del. n.249/CP/2023 del 15 novembre 2023			
DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA		DOTAZIONE ORGANICA DI FATTO	
PRESIDENTE	MAGISTRATI	PRESIDENTE	MAGISTRATI
1	6	1	4,5

AMMINISTRATIVI

(al 31 dicembre 2023)

Decreto n. 262 del 30 ottobre 2019			
DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA		DOTAZIONE ORGANICA DI FATTO	
AREA III	AREA I e II	AREA III	AREA I e II
11	10	10	6

SOMMARIO

1. I GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

1.1. *Profili processuali*

1.1.1. *Giurisdizione contabile - Vincolo per il Collegio di prosecuzione della fase istruttoria ex artt. 94 e 97 c.g.c. e conseguente irritualità della rimessione in ruolo in assenza di una motivazione 'rafforzata' - Non accoglimento della questione preliminare - Legittimità della scelta ex art. 187 c.p.c.*

1.1.2. *Giurisdizione contabile - Violazione della informativa in fase di invito a dedurre per acquisizione di documenti in fase di attività istruttoria suppletiva ex art. 67, c. 7 c.g.c. - Inammissibilità e/o sanzionabilità ex art. 67, c. 2 e 5 c.g.c. con nullità conseguente dell'atto di citazione - Non sussiste*

1.1.3. *Giurisdizione contabile - Nullità dell'attività istruttoria in quanto avviata sulla base di una notizia danni non specifica e concreta e conseguente nullità dell'atto di citazione ex artt. 51 e 54 c.g.c.*

1.1.4. *Giurisdizione contabile - Nullità sostanziale dell'atto di citazione ex art. 86, c. 2, lett.c) e art. 87 c.g.c. il ricorso ad una metodologia di attribuzione indistinta del danno con il proposto criterio pro-quota, così da accomunare necessariamente tutti gli interessati, astringendoli ad una condizione di assoluta ma irragionevole pariteticità - Non sussiste*

1.1.5. *Nullità processuale dell'atto di citazione ex art. 86, c. 2, lett. e) c.g.c. per indeterminatezza e genericità - Mancata indicazione del nesso causale - Sussiste*

1.1.6. *Azione di responsabilità amministrativo contabile - Illecito permanente o istantaneo con effetti permanenti - Intervenuta prescrizione quinquennale per una parte dei convenuti e delle condotte contestate e connessa inattualità del danno*

1.1.7. *Olimpiadi 2006 - Persona giuridica privata - Difetto di giurisdizione - Declinazione a favore della giurisdizione del giudice ordinario ex art. 17 c.g.c.*

1.1.8. *Non corrispondenza della citazione all'invito a dedurre - Eccezione di nullità della citazione ex art. 87 c.g.c.*

1.1.9. *Limiti ai poteri sindacatori del giudice e preclusioni processuali*

1.1.10. *Cessazione della materia del contendere con estinzione del processo per integrale versamento delle somme contestate*

1.1.11. *Atto di citazione - Richiesta di audizione personale - Omissione - Inammissibilità*

1.1.12. *Atto di citazione - Emendatio libelli - Ammissibilità*

1.1.13. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici - Soggetto fallito - Legittimazione passiva*

1.2. *Profili sostanziali*

1.2.1. *Responsabilità medica - Prospettazione - Non sussistenza di elementi idonei a suffragare la responsabilità amministrativa*

1.2.2. *Responsabilità medica - Causalità omissiva*

1.2.3. *Responsabilità medica - Nesso causale in sede penale e contabile*

1.2.4. *Responsabilità medica - Prospettazione - Violazione del principio del ne bis in idem - Non sussiste*

1.2.5. *Responsabilità per esercizio non autorizzato di attività lavorativa in violazione del principio di esclusiva - Dirigente medico*

- 1.2.6. *Responsabilità medica – Equipe medica*
- 1.2.7. *Responsabilità medica: elemento soggettivo*
- 1.2.8. *Giudizi di responsabilità - Responsabilità indiretta per colpa medica – Valutazione del fatto – Ambito dell’ apprezzamento del giudice*
- 1.2.9. *Giudizi di responsabilità - Responsabilità indiretta per colpa medica – Discostamento del comportamento del medico rispetto alle linee guida*
- 1.2.10. *Giudizi di responsabilità - Responsabilità indiretta per colpa medica – Colpa grave*
- 1.2.11. *Giudizi di responsabilità - Responsabilità indiretta per colpa medica – Disciplina applicabile – Tempus regit actum*
- 1.2.12. *Responsabilità amministrativa - Danno indiretto per malpractice medica - Mancata sottoscrizione certificazione sanitaria*
- 1.2.13. *Danno all’immagine*
- 1.2.14. *Danno all’immagine - Clamor fori “interno” - Sussistenza*
- 1.2.15. *Danno all’immagine - Quantificazione*
- 1.2.16. *Danno all’immagine – Sentenza patteggiata*
- 1.2.17. *Giudizi di responsabilità – Danno patrimoniale, da disservizio e danno all’immagine – Prescrizione - Rigetto*
- 1.2.18. *Responsabilità amministrativa – Danno da sviamento di contributi pubblici – Onere della prova*
- 1.2.19. *Responsabilità amministrativa – Danno da sviamento di contributi pubblici – Omessa rendicontazione*
- 1.2.20. *Danno da sviamento delle risorse pubbliche – Mancata rendicontazione*
- 1.2.21. *Danno da sviamento di risorse pubbliche – Onere della prova*
- 1.2.22. *Danno da sviamento di risorse pubbliche – Danno erariale*
- 1.2.23. *Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte – Mancata rendicontazione – Elemento soggettivo*
- 1.2.24. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Responsabilità solidale della società e dei legali rappresentanti*
- 1.2.25. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Socio accomandante – Fattispecie – Esclusione*
- 1.2.26. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società in nome collettivo e responsabilità illimitata dei soci – Non ne è ammessa limitazione in via pattizia*
- 1.2.27. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società in nome collettivo e responsabilità illimitata dei soci*
- 1.2.28. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società in nome collettivo e responsabilità illimitata dei soci - Illecito arricchimento*
- 1.2.29. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società di persone - Responsabilità illimitata dei soci nel rapporto di servizio instaurato ai fini del contributo finanziario*
- 1.2.30. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società di persone – Elemento soggettivo*
- 1.2.31. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Responsabilità del legale rappresentante nonché socio accomandatario della società di persone*
- 1.2.32. *Giudizi di responsabilità - Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per progetti di attività imprenditoriali tramite Finpiemonte S.p.A. - Rapporto servizio*
- 1.2.33. *Responsabilità amministrativa: danno da sviamento di risorse pubbliche*
- 1.2.34. *Responsabilità amministrativa: danno da sviamento di risorse pubbliche attualità del danno*

- 1.2.35. *Finanziamenti pubblici - Omessa rendicontazione di spesa in ordine a contributi pubblici-Dolo erariale – Sussiste*
- 1.2.36. *Emissione Certificati energetici TEE (cd certificati bianchi) in assenza dei presupposti - Danno erariale – Legittimati passivi*
- 1.2.37. *Emissione Certificati energetici TEE (cd certificati bianchi) in assenza dei presupposti - Danno erariale - Quantificazione*
- 1.2.38. *Emissione Certificati energetici TEE (cd certificati bianchi) in assenza dei presupposti - Danno erariale - Attualità*
- 1.2.39. *Emissione Certificati energetici TEE (cd certificati bianchi) in assenza dei presupposti - Danno erariale*
- 1.2.40. *Responsabilità amministrativa – Esordio della prescrizione*
- 1.2.41. *Giudizio di responsabilità – Comparto dirigenti Enti Locali – Art. 29 CCNL del 1998-2001: erogazione collegata alla c.d. performance individuale – Illegittima erogazione indennità di risultato ‘a pioggia’*
- 1.2.42. *Responsabilità amministrativa - Esclusione dell’esimente politica*
- 1.2.43. *Responsabilità amministrativa - Scudo erariale (art. 21 del d.l.76/2020) - Norma sostanziale non applicabile in caso di condotta commissivo-omissiva*
- 1.2.44. *Rito abbreviato – Illecito arricchimento*
- 1.2.45. *Elemento psicologico (dolo e colpa grave) e incidenza della novella di cui all’ art. 21, cc. 1 e 2, d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020*
- 1.2.46. *Responsabilità amministrativa: rapporto di servizio*
- 1.2.47. *Danno da omessa indicazione degli obiettivi di risultato per la successiva corresponsione dell’indennità di risultato (art. 29 CCNL di comparto)*
- 1.2.48. *Responsabilità amministrativa: quantificazione del danno con criterio equitativo*
- 1.2.49. *Responsabilità amministrativa – Sottoposizione del responsabile a procedura concorsuale – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussiste*
- 1.2.50. *Responsabilità amministrativa - Violazione del principio del ne bis in idem per credito già ammesso al passivo del fallimento - Non sussiste*
- 1.2.51. *Responsabilità amministrativa – Inapplicabilità dell’art. 2291 c.c.*
- 1.2.52. *Percezione e distrazione di fondi pubblici – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussiste*
- 1.2.53. *Danno da dispersione del patrimonio pubblico – Giurisdizione - Sussistenza*
- 1.2.54. *Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per progetti di attività imprenditoriali – Giurisdizione contabile - Sussistenza*
- 1.2.55. *Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per progetti di attività imprenditoriali – Giurisdizione contabile – Rapporto di servizio*
- 1.2.56. *Azione del PM contabile e azione recuperatoria del credito da parte dell’amministrazione del fallimento – Coesistenza delle azioni - Sussiste*
- 1.2.57. *Azione del PM contabile e del PM penale – Coesistenza - Sussiste*
- 1.2.58. *Responsabilità amministrativa - Attività extra-istituzionali presso strutture nazionali ed estere non autorizzate – Fattispecie di cui all’art. art. 53, c. 6 d.lgs. n. 165/2001 – Non sussiste*
- 1.2.59. *Responsabilità amministrativa – Rapporto di servizio*

2. I GIUDIZI DI CONTO

- 2.1. *Il giudizio per resa del conto*
- 2.2. *Agente contabile interdizione perpetua dai pubblici uffici*
- 2.3. *Agente contabile: l’erede*
- 2.4. *Giudizio di opposizione alla resa di conto: intervento dell’amministrazione*

- 2.5. *Agente contabile assente per malattia e conseguente pensionamento – impossibilità oggettiva di maneggio – improcedibilità*
- 2.6. *Agente contabile: obbligo di rendicontazione - Presupposti*
- 2.7. *Opposizione a decreto per resa di conto – Società affidataria di attività di supporto alla riscossione - Non costituisce agente contabile esterno*

3. I GIUDIZI PENSIONISTICI: QUESTIONI PROCESSUALI E SOSTANZIALI

- 3.1. *Pensioni civili – Revoca rendita vitalizia – Giurisdizione - Sussiste*
- 3.2. *Estinzione del processo per cessazione della materia del contendere*
- 3.3. *Estinzione del processo per intervenuta carenza dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito*
- 3.4. *Regolazione delle spese di lite*
- 3.5. *Sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere – Spese di lite*
- 3.6. *Ricorso introduttivo lacunoso con conseguente carenza documentale a comprova del vizio lamentato*
- 3.7. *Accertamento preventivo di invalidità e conseguenti benefici ex art. 80, c.3, l. n. 388/2000 – Violazione dei presupposti ex art. 100 c.p.c. - Inammissibilità*
- 3.8. *Inammissibilità del ricorso pensionistico per mancata previa domanda amministrativa*
- 3.9. *Mutatio libelli in corso di causa - Inammissibilità*
- 3.10. *Applicabilità del coefficiente ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 (2,44% della base pensionabile) per la liquidazione delle pensioni militari*
- 3.11. *Documentazione probatoria - Acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art. 165 c.g.c. - Fattispecie*
- 3.12. *Applicabilità del coefficiente ex art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973 (44% della base pensionabile) - Superamento dei limiti di anzianità previsti e regime retributivo puro*
- 3.13. *Pensione militare privilegiata tabellare - Presupposti*
- 3.14. *Pensioni civili - Assegni familiari per figlio disabile a carico. (art. 2 d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988, attualmente regolata dal d.lgs. n. 230/2021)*
- 3.15. *Pensioni civili - Reversibilità – Applicabilità di contitolarità a figlio in affidamento inabile (13 del regio decreto-legge n. 636/39)*
- 3.16. *Causa di servizio per uranio impoverito non riconosciuta – Insufficienza probatoria*
- 3.17. *Pensioni militari - Militare richiamato in servizio durante il periodo di ausiliaria. Ricalcolo della pensione ex art. 1861 e 1864 Codice Ordinamento Militare*
- 3.18. *Spese di lite della fase cautelare*
- 3.19. *Pensioni civili demilitarizzate – Regime dell'onere probatorio*
- 3.20. *Personale comparto sanità - Riaccertamento del calcolo pensionistico - Quantificazione*
- 3.21. *Attività prestata parzialmente all'estero (UK e USA) – Pensione anticipata Quota 102 nella Gestione Cumulo e nel Fondo INPS Gestione Pubblica - Mancata inclusione del periodo lavorato negli USA*
- 3.22. *Pensioni civili - Trattamento pensionistico retributivo - Secondo trattamento pensionistico conseguito con il sistema contributivo - Cumulo pensionistico*
- 3.23. *Pensioni militari – Richiesta di concessione dell'equo indennizzo e dell'aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio - Difetto di giurisdizione*
- 3.24. *Pensioni civili - Ripetibilità dell'indebito per le somme non dovute per superamento del limite reddituale – Onere di comunicazione della dichiarazione dei redditi*
- 3.25. *Pensioni civili - Contumacia dell'Inps – Condanna a rifondere l'indebito e le spese di giudizio*

- 3.26. *Pensioni civili - Reversibilità a favore dei superstiti - Parziale accoglimento - Condanna alle spese a carico dell'Inps per mancato esame delle domande amministrative*
- 3.27. *Giudizio di ottemperanza - Comparsa riconvenzionale dell'Ente pubblico - Inammissibilità*
- 3.28. *Pensioni civili - Revoca, in autotutela, del provvedimento di attribuzione della pensione ex art. 204 d.P.R. n. 1092/1973 - Insussistenza dei presupposti*
- 3.29. *Pensioni civili - Indebito pensionistico - Bilanciamento delle esigenze di recupero con l'affidamento del beneficiario*
- 3.30. *Pensioni civili - Diritto alla maggiorazione della pensione spettante in quanto titolare della qualità di profugo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 544/1988 (che richiama l'art. 6 della legge n. 140/1985, che a sua volta richiama l'art. 1 della legge n. 336/1970) e degli artt. 1 e 2 della legge n. 137/1952*

4. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

- 4.1. *Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale*
- 4.2. *Legittimazione dell'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio incidentale di costituzionalità*
- 4.3. *Coordinamento della finanza pubblica: TUSP, costituzione e gestione di partecipazioni societarie di società a controllo pubblico e spending review*
- 4.4. *Coordinamento della finanza pubblica: il divieto di soccorso finanziario*
- 4.5. *Illegittima stabilizzazione di personale regionale in violazione di norma statale espressiva di principio fondamentale in tema di contenimento del costo del lavoro pubblico*
- 4.6. *Violazione della regola aurea che consente il ricorso all'indebitamento solo per spese di investimento*
- 4.7. *L'operare congiunto degli ambiti materiali "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, terzo comma, Cost.)*
- 4.8. *L'operare congiunto degli ambiti materiali "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, lett. Cost.) e "coordinamento della finanza pubblica (art. 117 terzo comma, Cost.)*
- 4.9. *Questioni in tema di danno erariale all'immagine*
- 4.10. *Limiti di assimilabilità degli ordinamenti pensionistici civile e militare*

5. GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

- 5.1. *La giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa e contabile: limiti di azionabilità del danno da disservizio*
- 5.2. *Il perimetro del sindacato sulle società pubbliche*
- 5.3. *La giurisdizione sui privati percettori di finanziamenti o contribuzioni pubbliche*
- 5.4. *Agenti contabili: elementi soggettivi e funzionali incidenti sulla giurisdizione*
- 5.5. *Danno erariale e pubblico impiego*
- 5.6. *Conflitto di giurisdizione tra due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali*

6. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI SS.RR. IN SEDE GIURISDIZIONALE IN ORDINARIA COMPOSIZIONE

- 6.1. *Le questioni di massima - giudizi in materia pensionistica*
- 6.2. *Giudizi in materia di responsabilità erariale*

7. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI SS.RR. IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

- 7.1. *Impugnazioni dei piani di riequilibrio degli enti locali*
- 7.2. *Ricorsi avverso le decisioni di parificazione dei rendiconti regionali*
- 7.3. *I ricorsi in materia di rendicontazione dell'attività dei Gruppi consiliari regionali*
- 7.4. *I giudizi promossi avverso l'inclusione di soggetti pubblici nell'elenco annuale dell'Istat*

1. I GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

1.1. Profili processuali

1.1.1. *Giurisdizione contabile - Vincolo per il Collegio di prosecuzione della fase istruttoria ex artt. 94 e 97 c.g.c. e conseguente irritualità della rimessione in ruolo in assenza di una motivazione 'rafforzata' - Non accoglimento della questione preliminare - Legittimità della scelta ex art. 187 c.p.c.*

Come dispone l'articolo 178 del codice di procedura civile, che trova applicazione anche nel giudizio contabile (art. 7, comma 2, c.g.c.), il Collegio giudicante rimane *dominus* della trattazione in rito e nel merito della controversia; talché, dal momento in cui la causa viene incardinata innanzi al Collegio, è il Collegio medesimo che può scegliere - impregiudicata rimanendo la definizione della questione istruttoria - di riconsiderare l'ordine di trattazione delle questioni, segnatamente laddove talune di esse dovessero configurarsi, ad insindacabile discrezionalità del Giudicante e nel rispetto dei principi del giusto processo, logicamente dirimenti in rito o nel merito (**sent. n. 139/2023**).

1.1.2. *Giurisdizione contabile - Violazione della informativa in fase di invito a dedurre per acquisizione di documenti in fase di attività istruttoria suppletiva ex art. 67, c. 7 c.g.c. - Inammissibilità e/o sanzionabilità ex art. 67, c. 2 e 5 c.g.c. con nullità conseguente dell'atto di citazione - Non sussiste*

L'obbligo di comunicare i nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati sussiste solo qualora il P.M. effettui attività suppletiva d'indagine, a fronte di situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, restando, pertanto, il Requirente esonerato da simile incumbente, laddove l'ulteriore attività istruttoria sia stata determinata solo dalla necessità di approfondire gli stessi elementi di fatto, già in precedenza noti alle parti, e/o emersi a seguito delle controdeduzioni (**sent. n. 139/2023**).

1.1.3. *Giurisdizione contabile - Nullità dell'attività istruttoria in quanto avviata sulla base di una notizia danni non specifica e concreta e conseguente nullità dell'atto di citazione ex artt. 51 e 54 c.g.c.*

Il combinato disposto degli artt. 51 e 54 del codice di giustizia contabile, da un lato, impone che l'attività istruttoria del pubblico ministero possa iniziare soltanto sulla base di notizia specifica e concreta e, dall'altro, che il Procuratore regionale, qualora rilevi che una notizia di danno difetti dei predetti requisiti o sia manifestamente infondata, debba procedere alla sua immediata archiviazione (**sent. n. 139/2023**).

La notizia di danno può essere acquisita anche progressivamente, per "fasi successive", ovvero, tramite una raccolta di esposti e/o di articoli di stampa che, inizialmente e singolarmente, valutati, non presentino sufficiente specificità ma che, nel loro complesso e, soprattutto, per l'affinarsi successivo del loro contenuto, nel corso del tempo, consentono l'emersione di una notizia di danno, rispettosa dei necessari parametri di specificità e concretezza (**sent. n. 139/2023**).

1.1.4. *Giurisdizione contabile - Nullità sostanziale dell'atto di citazione ex art. 86, c. 2, lett.c) e art. 87 c.g.c. il ricorso ad una metodologia di attribuzione indistinta del danno con il proposto criterio pro-quota, così da accomunare necessariamente tutti gli interessati, astringendoli ad una condizione di assoluta ma irragionevole pariteticità - Non sussiste*

Il Pubblico Ministero non è tenuto (tantomeno a pena di nullità, come *ex adverso* invocato

dalle difese) ad esplicitare nell'atto di citazione i motivi per i quali non abbia ritenuto superabili i rilievi mossi, alla luce delle controdeduzioni offerte dai destinatari dell'invito e, quindi, le ragioni per le quali non abbia considerato gli argomenti prospettati, in sede di contraddittorio pregiudiziale, quali validi argomenti per determinarsi diversamente, vale a dire, in conformità alle prospettazioni di parte nei confronti di quanto manifestato in sede di invito (**sent. n. 139/2023**).

1.1.5. Nullità processuale dell'atto di citazione ex art. 86, c. 2, lett. e) c.g.c. per indeterminatezza e genericità - Mancata indicazione del nesso causale - Sussiste

La Procura erariale, in sede di introduzione del giudizio di responsabilità amministrativa, ha l'onere di definire e comprovare, in modo chiaro, il relativo *thema decidendum*; ne discende che l'assoluta indeterminatezza dell'atto di citazione rispetto ai citati profili dell'*editio actionis*, costituisce vizio di nullità dell'atto introduttivo del giudizio; alla luce di quanto precede, nel caso di specie, la citazione non discrimina, come, al contrario, sarebbe stato necessario, le ragioni di diritto in base alle quali le attività ascritte ai convenuti – sia in riferimento alle contestate carenze manutentive sia con riguardo al preteso inutilizzo degli impianti che ne avrebbe compromesso la valorizzazione – siano state imputate a scelte di Fondazione, *latu sensu*, e, soprattutto, non pregiudica le posizioni degli Organi di Fondazione in relazione alle rispettive reciproche competenze, così da esplicitare il fondamento giuridico delle contestazioni elevate. L'atto di citazione risulta, quindi, carente, rispetto ai requisiti essenziali dell'*editio actionis*, previsti dall'art. 86 c.g.c., con riferimento alle condotte ascritte ai convenuti, con conseguente applicazione, altresì, del disposto, di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui la declaratoria di nullità è inevitabile allorché l'atto viziato difetti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. In aggiunta a quanto precede, nella specie, sussiste il concreto rischio di alterazione del rapporto di equilibrio tra le parti processuali, rapporto, come noto, tutelato, in ossequio al principio di parità di trattamento, anche dall'articolo 6, CEDU, applicabile sia alle procedure civili che a quelle penali (Corte EDU, Feldbrugge c. Paesi Bassi, 29 maggio 1986), quale manifestazione del già richiamato principio del giusto processo (Corte EDU, Regner c. Repubblica Ceca, Grande Chambre, 19.09.2017). Conseguenza la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea in quanto affetta da nullità per difetto dei requisiti essenziali, di cui all'art. 86, co. 2, lettera e), c.g.c., in relazione all'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto a fondamento delle domande prospettate nei loro confronti, anche in relazione all'invito a dedurre, quanto all'attribuzione, ai convenuti interessati, di condotte generatrici delle voci di pregiudizio, ai medesimi contestate (**sent. n. 139/2023**).

1.1.6. Azione di responsabilità amministrativo contabile - Illecito permanente o istantaneo con effetti permanenti - Intervenuta prescrizione quinquennale per una parte dei convenuti e delle condotte contestate e connessa inattualità del danno

Ai fini della dichiarazione di intervenuta prescrizione, decisiva appare la configurazione del fatto in ipotesi dannoso: se, cioè, esso costituisca un fatto illecito istantaneo con effetti permanenti oppure un fatto illecito permanente; nella fattispecie, deve ritenersi che la successione di diversi amministratori nella carica rivestita – a far tempo dal momento di rispettiva cessazione – abbia, inevitabilmente ed oggettivamente, interrotto il nesso eziologico intercorrente tra l'imputabilità degli effetti, in ipotesi permanenti, dell'atto generatore di danno e l'evento correlato alla permanenza stessa, ovvero, in altri termini, abbia determinato la cessazione della permanenza e l'inizio del decorso del termine di

prescrizione del diritto al risarcimento, impedendo, in definitiva, che la protrazione del danno potesse, nel contempo, determinarne la riconducibilità alla sfera dei medesimi soggetti (**sent. n. 139/2023**).

1.1.7. Olimpiadi 2006 - Persona giuridica privata – Difetto di giurisdizione - Declinazione a favore della giurisdizione del giudice ordinario ex art. 17 c.g.c.

Deve riconoscersi, in ragione sia *dell'interpositio legislatoris* che della *voluntas* degli enti interessati, nei confronti dei beni oggetto della gestione contestata, la natura di beni patrimoniali disponibili; sicché, i medesimi, come di fatto avvenuto, possono formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato e, in quanto tali, in relazione agli stessi, lungi dal prospettarsi un rapporto pubblicistico, l'asserito inadempimento, rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti, configura la giurisdizione del Giudice ordinario (**sent. n. 139/2023**).

Nella fattispecie oggetto del giudizio non è ravvisabile un rapporto di servizio indiretto, tale da costituire il presupposto per radicare la giurisdizione contabile, alla luce dell'autorevole orientamento del supremo giudice di legittimità, secondo il quale "non appare censurabile il dichiarato difetto di giurisdizione contabile nei confronti di soggetto non solo estraneo alla pubblica amministrazione ma svolgente un ruolo privatistico di controparte contrattuale della P.A." (**sent. n. 139/2023**; cfr., Cass. civ., Sez. Unite, sent. 1/02/2021, n. 2157).

Non risulta adeguatamente comprovato che la società - sicuramente estranea rispetto agli enti pubblici proprietari - sia stata investita, anche di fatto, dello svolgimento di una determinata attività, con contribuzione pubblica e con inserimento all'interno dell'organizzazione della pubblica amministrazione, venendo, conseguentemente, a mancare il presupposto per il radicamento della giurisdizione contabile, costituito, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, dall'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito, asseritamente, causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico che lo subisce (**sent. n. 139/2023**).

1.1.8. Non corrispondenza della citazione all'invito a dedurre - Eccezione di nullità della citazione ex art. 87 c.g.c.

Pur sussistendo variazioni tra l'invito a dedurre e la citazione, non si ravvisa, nella specie, un mutamento totale della contestazione in sede di citazione (rispetto a quella desumibile dall'invito a dedurre) in termini di (asserita) sussistenza dell'occultamento doloso, in quanto genericamente formulata; donde il rigetto dell'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 87 c.g.c., essendo, nel caso esaminato, rimasto immutato il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi* (**sent. n. 88/2023**).

1.1.9. Limiti ai poteri sindacatori del giudice e preclusioni processuali

Nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Procura nei confronti del soggetto fallito personalmente, anziché nei confronti del curatore del fallimento, il difetto di legittimazione passiva del soggetto fallito non va rilevato d'ufficio, essendo rimessa al creditore la scelta di agire nei confronti del soggetto dichiarato fallito, pur essendo la sentenza emessa nei suoi confronti inopponibile alla massa fallimentare e potendo essere messa in esecuzione nei confronti dell'imprenditore tornato *in bonis* solo in sede post fallimentare (**sent. n. 72/2023**).

1.1.10. Cessazione della materia del contendere con estinzione del processo per integrale versamento delle somme contestate

Nell'ambito di un giudizio per responsabilità amministrativa, la sentenza con la quale, a seguito dell'integrale versamento delle somme contestate a titolo di risarcimento del danno, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha natura di provvedimento con effetti sostanziali (nella specie, il pagamento da parte del soggetto garante delle somme riscosse dal titolare di una ricevitoria del lotto, ma non riversate all'erario, ha fatto venir meno i presupposti dell'azione di responsabilità per danno erariale (**sent. n. 30/2023**).

1.1.11. Atto di citazione – Richiesta di audizione personale – Omissione - Inammissibilità

Stante la chiara e inequivocabile volontà degli invitati di essere ascoltati e ciononostante l'omessa conseguente audizione personale dei convenuti, l'atto di citazione deve essere ritenuto inammissibile (**sent. n. 6/2023**).

1.1.12. Atto di citazione -Emendatio libelli - Ammissibilità

È ammissibile, in quanto costituisce una mera *emendatio libelli*, la modifica nel corso dell'udienza di discussione da parte della Procura contabile dell'individuazione dell'amministrazione danneggiata rispetto a quella indicata nell'atto di citazione (**sent. n. 17/2023**).

1.1.13. Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Soggetto fallito – Legittimazione passiva

Dalla data di dichiarazione, il fallimento priva il soggetto fallito (sia esso persona fisica o giuridica) della sola amministrazione e disponibilità dei beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento, ma non della legittimazione passiva nei giudizi di responsabilità, in relazione ai quali non opera il c.d. spossessamento, con la conseguenza che la legittimazione passiva può permanere in capo al fallito (cfr. Sez. giur. Puglia, n. 592/2018); tanto premesso, il P.M. contabile può scegliere, nel supposto interesse dell'Erario e al pari di qualsivoglia altro creditore, di citare in giudizio il solo soggetto fallito personalmente, senza coinvolgere la curatela fallimentare, con la sola eventuale conseguenza dell'inopponibilità della sentenza alla procedura fallimentare e la sua eseguibilità solo in sede post-fallimentare, nei confronti dell'imprenditore ritornato *in bonis* (**sent. n. 338/2023**).

1.2 Profili sostanziali

1.2.1. Responsabilità medica – Prospettazione – Non sussistenza di elementi idonei a suffragare la responsabilità amministrativa

Rispetto alla responsabilità civilistica, frutto del contratto di ospedalità e rimessa alla struttura ospedaliera nel suo insieme, quale complesso organizzato, quella erariale è volta a colpire il singolo operatore sanitario, cui deve essere imputabile un ben delineato comportamento (quantomeno) gravemente colposo. Nella fattispecie in esame si è sempre e solo valutata la condotta dei medici in generale e tale impostazione, peraltro, risulta pedissequamente seguita anche nella relazione medico legale formulata dal Ministero della difesa per conto della Procura attrice per cui è sempre mancata una valutazione individualizzante e si è limitata a suddividere la quota di danno tra le due strutture in misura coerente al giudizio sopra espresso in termini di "ruolo più incisivo" (**sent. n.**

41/2023).

1.2.2 Responsabilità medica – Causalità omissiva

Nella causalità omissiva, l'indagine circa l'antigiuridicità della condotta si sostanzia nell'accertare che siano state violate regole specifiche, o anche riconducibili ad un generico dovere di intervento secondo le migliori *leges artis* in uso nello specifico ambito medico, secondo un giudizio condotto *ex ante* (all'epoca dei fatti) ed in termini oggettivi, prescindendo, dunque, da ogni valutazione soggettiva di conoscenza/conoscibilità del singolo convenuto che attiene, invece, all'indagine sull'elemento psicologico. Solo una volta acclarata l'antigiuridicità del comportamento tenuto, consistente nella violazione di una norma di condotta volta a prevenire l'evento verificatosi, potrà procedersi ad accertare l'esistenza del rapporto causa-effetto tra la condotta omissiva del convenuto e l'evento dannoso subito dai terzi facendo impiego dei principi generali di cui agli articoli 40 e 41 c.p., temperati dal principio della c.d. causalità adeguata o quella simile della c.d. regolarità causale (*ex multis*: Cass. 1.3.2007, n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962), secondo i quali ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. Nella causalità omissiva, in particolare, l'accertamento del rapporto di causalità passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal terzo (**sent. n. 45/2023**).

1.2.3. Responsabilità medica – Nesso causale in sede penale e contabile

Ciò che differenzia l'accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile o contabile, tuttavia, è la regola probatoria, valendo per il primo il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio", mentre nel secondo quello della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (così Cass. civ. sent. 22 ottobre 2013, n. 23933, che ha precisato che il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno "anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio"). (**sent. n. 45/2023**).

1.2.4. Responsabilità medica – Prospettazione - Violazione del principio del *ne bis in idem* – Non sussiste

Non contrasta con il principio del *ne bis in idem* un giudizio di accertamento in ordine ad una responsabilità avente natura affatto diversa (risarcitoria) da quella penale (punitiva), ancorché i fatti materiali posti a fondamento siano gli stessi, poiché l'accertamento riservato a ciascuno dei diversi giudici investiti delle rispettive controversie riguarda profili normativi del tutto distinti (cfr. Sez. II, sent. 9 marzo 2018 n. 167, nonché Sez. II, sent. 1.09.2021, n. 321 con i puntuali richiami, ivi contenuti, all'art. 4 del Prot. n. 7 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo ed alla sentenza della Corte di giustizia, II Sezione, Provv. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia) (**sent. n. 57/2023**).

1.2.5. Responsabilità per esercizio non autorizzato di attività lavorativa in violazione del principio di esclusiva – Dirigente medico

Per i compensi indebitamente percepiti, il danno erariale si estende a tutte le voci stipendiali

che il contratto di lavoro ha previsto per la remunerazione del regime di esclusività non rispettato dal convenuto; quanto alle attività non autorizzate la violazione del divieto di svolgere "in regime di esclusività" la prestazione lavorativa di dirigente medico determina, pertanto, l'applicazione dei rigori previsti dall'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n.165/2001, con conseguente obbligo di riversamento dei compensi percepiti per l'attività professionale espletata *extra moenia* (**sent. n. 57/2023**).

1.2.6. *Responsabilità medica – Equipe medica*

Il riconoscimento della responsabilità per l'errore altrui non può essere illimitato ed anzi richiede la verifica del ruolo svolto da ciascun medico dell'equipe, non essendo consentito sostenere una responsabilità di *equipe* sulla base di un ragionamento astratto o di aprioristiche asserzioni; assumere una responsabilità dell'operatore sanitario per l'altrui operare, dunque, non costituisce la regola ma l'eccezione, configurabile in presenza di una specifica posizione di garanzia in capo al singolo, posizione il cui onere probatorio, ed ancor prima di adeguata specificazione, ricade interamente sull'attore pubblico (**sent. n. 10/2023**).

Al fine di poter sostenere, l'esistenza di una responsabilità di *equipe*, gravante, anche, sullo specializzando, sarebbe stato indispensabile, anche sul piano del metodo, fornire, *in primis*, la prova, nella specie, non assoluta, dei compiti, in concreto, affidati al citato medico specializzando e, in concreto, il nesso causale tra le incombenze assegnate allo specializzando e l'evento dannoso arrecato al paziente (**sent. n. 218/2023**).

1.2.7. *Responsabilità medica: elemento soggettivo*

Nelle ipotesi di responsabilità medica, al fine di configurare la sussistenza di colpa grave del medico non basta che il comportamento, fonte dell'evento dannoso, sia stato censurabile perché non perfettamente rispondente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma è necessario che il medico stesso, usando la dovuta diligenza, potesse prevedere e prevenire l'evento verificatosi (**sent. n. 12/2023**).

1.2.8. *Giudizi di responsabilità - Responsabilità indiretta per colpa medica – Valutazione del fatto – Ambito dell'apprezzamento del giudice*

La prospettata incompletezza della cartella clinica costituisce semplice circostanza di fatto, sottoposta all'apprezzamento del giudice, il quale, a tal fine, può valersi, attraverso valutazioni presuntive, anche di ulteriori dati già versati agli atti del giudizio (**sent. n. 12/2023**).

1.2.9. *Giudizi di responsabilità - Responsabilità indiretta per colpa medica – Discostamento del comportamento del medico rispetto alle linee guida*

In relazione all'elemento soggettivo dell'illecito contabile, l'eventuale discostamento dalle linee guida non determina automaticamente la dimostrazione della colpa grave dell'agente; nella specie, non può ritenersi raggiunta la necessaria soglia di gravità della colpa intesa quale sprezzante trascuratezza dei propri doveri, che si manifesta attraverso un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi pubblici (**sent. n. 12/2023**).

1.2.10. *Giudizi di responsabilità - Responsabilità indiretta per colpa medica – Colpa grave*

In un'ipotesi di responsabilità medica, al fine di configurare la sussistenza di colpa grave del medico, non è sufficiente che il comportamento, fonte dell'evento dannoso, sia apparso censurabile perché non perfettamente rispondente alle regole della scienza e dell'esperienza,

occorrendo, al contrario, che il medico, usando la dovuta diligenza, potesse prevedere e prevenire l'evento verificatosi (**sent. n. 12/2023**).

1.2.11. Giudizi di responsabilità - Responsabilità indiretta per colpa medica - Disciplina applicabile - Tempus regit actum

In materia di colpa medica la nuova disciplina in tema di responsabilità amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie, introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, non può ritenersi applicabile allorché la fattispecie scrutinata risalga ad epoca antecedente l'entrata in vigore della novella (**sent. n. 12/2023**).

La disciplina della responsabilità medica introdotta dalla l. n. 24/2017, avendo natura sostanziale, in mancanza di una espressa disciplina transitoria che disponga espressamente la retroattività delle nuove disposizioni, si applica esclusivamente ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e tale regime intertemporale trova applicazione anche nei confronti delle norme aventi portata processuale, che al nuovo regime di responsabilità sono connesse (**sent. n. 10/2023**).

1.2.12. Responsabilità amministrativa - Danno indiretto per malpractice medica - Mancata sottoscrizione certificazione sanitaria

La carente sottoscrizione di un atto amministrativo, nella specie, certificazione sanitaria, non è circostanza, di per sé, idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti, ove detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso atto all'organo competente. Difatti, allorché risultino insussistenti gli elementi oggettivi della responsabilità del convenuto, nella specie, della condotta antigiuridica ascrivibile al medesimo e del nesso di causalità, rispetto al danno indiretto contestato, deve essere rigettata la domanda di parte pubblica. La mancanza di sottoscrizione di un atto amministrativo non è, di per sé, idonea, *sic et simpliciter*, a metterne in discussione la validità e gli effetti, ove detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all'organo competente; e ciò nel rispetto del generale principio di correttezza e buona fede, cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino (ex comma 2 bis, dell'art. 1 della legge n.241/1990, introdotto dalla legge n.120/2020), secondo cui non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali possa individuarsi la sicura provenienza dell'atto stesso (**sent. n. 109/2023**, v., anche, sez. I, Lecce - TAR Puglia, sentenza 27 marzo 2023 n.401, secondo cui, con una lettura sostanziale, l'atto amministrativo è imputabile alla P.A., anche qualora privo di firma, purché dagli ulteriori elementi se ne possa desumerne il suo autore, ovvero la titolarità del potere ascrivibile all'Amministrazione procedente e, conseguentemente, la riferibilità all'organo di competenza).

1.2.13. Danno all'immagine

In ordine all'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento, si osserva che se è vero che la novella legislativa, specie attraverso l'eliminazione del riferimento all'art. 653 c.p.p., è diretta a limitare gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato, cionondimeno resta pienamente valutabile il materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e posto a fondamento della non assoluzione dell'imputato (valutazione che, com'è noto, è prodromica alla pronuncia di una sentenza ex art. 444 c.p.p.). Il nuovo art. 445 c.p.p.,

pertanto, si pone nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, laddove afferma che la sentenza di patteggiamento, pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale. Infatti, anche prima della novella, "la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità (C. conti, Sez. I app., sent. 23 gennaio 2023, n. 25; vedi anche Sez. Lombardia, sent. 6 febbraio 2023, n. 20). (**sent. n. 57/2023**).

1.2.14. *Danno all'immagine - Clamor fori "interno" - Sussistenza*

Al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è indispensabile, secondo la giurisprudenza, la presenza del c.d. *clamor fori*, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattito, potendo il c.d. *clamor* essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei *mass media* (**sent. n. 32/2023; n. 24/2023**; cfr. Corte dei conti, Sez. II App., sentt. nn. 183/2020, 178/2020, 271/2017, 662/2011).

1.2.15. *Danno all'immagine - Quantificazione*

Con riferimento al danno all'immagine e alla natura essenzialmente "immateriale" del bene leso, la quantificazione dello stesso non può avvenire che sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c; nella specie, è stato tenuto conto del forte scostamento rispetto ai canoni ai quali il convenuto avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi e all'idoneità delle condotte ad arrecare il pregiudizio reputazionale nei confronti dell'Amministrazione danneggiata e del comparto pubblico in genere (**sent. n. 138/2023**).

1.2.16. *Danno all'immagine - Sentenza patteggiata*

La sentenza che accoglie la richiesta di patteggiamento contiene in sé un accertamento implicito della responsabilità dell'imputato, posto che il Giudice, che può accogliere o rifiutare tale richiesta, ha comunque l'obbligo preventivo di escludere di essere in presenza di un'ipotesi di proscioglimento (**sent. n. 32/2023**; cfr., tra le altre, Corte dei conti Sez. I App. sent. n. 353/2018).

1.2.17. *Giudizi di responsabilità - Danno patrimoniale, da disservizio e danno all'immagine - Prescrizione - Rigetto*

Il *dies a quo* per il decorso del termine prescrizione quinquennale dell'azione contabile deve essere individuato nel momento della scoperta dell'illecito (anche a rilevanza penale) coincidente quanto meno con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM penale (cfr. tra le tante, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lazio n. 422/2007, Sez. giur. Lombardia n. 728/2005, Sez. I app. sent. n. 377/2005, Sez. II app. sent. n. 208/2003), se non addirittura con la sentenza penale (**sent. n. 32/2023**; cfr. Sez. giurisdiz. Umbria, sent. n. 418/2004, Sez. App. Sicilia, sent. n. 124/2003).

1.2.18. *Responsabilità amministrativa - Danno da sviamento di contributi pubblici - Onere della prova*

In materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, spetta al percettore-beneficiario degli stessi dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e dunque

il suo corretto impiego nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (**sent. n. 338/2023**).

1.2.19. Responsabilità amministrativa – Danno da sviamento di contributi pubblici – Omessa rendicontazione

Il difetto di rendicontazione, in particolare, costituisce elemento fortemente indiziario dell'avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l'essenza del danno azionato dalla Procura Regionale: è chiaro, infatti, che se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una determinata iniziativa economica e non offre prova alcuna circa la destinazione di tale contributo, si può fortemente presumere che l'agevolazione non abbia raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinata. D'altra parte, va ricordato che la mancata rendicontazione di una spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione dell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche delle quali si è beneficiato; invero, la peculiare posizione del socio amministratore impone di fondarne la responsabilità sui poteri gestori allo stesso spettanti, poteri che comportano inevitabilmente l'onere di vigilare sulla gestione e sulle attività finanziarie della propria società. Ciò a maggior ragione quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di attività comportanti l'assunzione, in capo alla società beneficiaria, di pregnanti obblighi aventi natura e riflessi latamente pubblicistici: in queste ipotesi, dalla responsabilità civilistica non può non derivare una responsabilità contabile, autonomamente e saldamente ancorata all'onere di diligenza gravante su ciascun socio amministratore ed alla presunzione legislativa di compartecipazione nella gestione degli affari societari (**sent. n. 338/2023**).

1.2.20. Danno da sviamento delle risorse pubbliche – Mancata rendicontazione

Nel caso di danno da sviamento delle risorse pubbliche, occorre valutare principalmente quegli elementi, come la mancata rendicontazione, che di un tale sviamento costituiscono chiaro indice sintomatico probatorio; assumono, invece, valore probatorio residuale (o, comunque, di mero rafforzamento) gli elementi inerenti il mero inadempimento civilistico (la mancata restituzione delle rate del finanziamento) o, ancora, la legittimità dei provvedimenti di revoca adottati dall'Amministrazione (l'atto di revoca con le peculiari ragioni che lo giustificano) (**sent. n. 43/2023**).

1.2.21. Danno da sviamento di risorse pubbliche – Onere della prova

In materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, spetta in ogni caso al percettore-beneficiario degli stessi dimostrarne il corretto impiego, nell'*an*, nel *quando* e nel *quomodo*, e, dunque, la coerenza del beneficio alle finalità previste (**sent. n. 97/2023**).

Il privato percettore dei contributi è da ritenere partecipante diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi; nel caso di specie la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, quale *intraneus* con funzioni direttive. In particolare, la costituzione di una nuova società costituisce un mero schermo rispetto alla precedente società [...]. di cui, piuttosto, costituisce sostanziale prosecuzione per lo svolgimento dell'attività artigianale, non dunque idonea a interrompere il rapporto di servizio che lo lega all'Ente pubblico finanziatore (**sent. n. 98/2023**).

1.2.22. *Danno da sviamento di risorse pubbliche – Danno erariale*

L'interesse dell'azione contabile non si arresta alla reintegrazione patrimoniale del danno subito dall'erario nel caso specifico, mirando invece, più in generale, "alla tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della Pubblica Amministrazione e al corretto impiego delle risorse erariali".

In sostanza, "il diritto azionato dal procuratore contabile, pur traendo origine dal medesimo fatto lesivo, non risulta identificabile e/o sovrapponibile con il diritto di credito che la singola amministrazione può far valere con gli strumenti di cui dispone nei confronti del responsabile dell'evento dannoso": da ciò consegue l'indipendenza delle due distinte azioni, una officiosa ed una eventuale, e la configurabilità dell'interesse ad agire in capo alla Procura contabile anche in caso di azione risarcitoria avanzata dalla singola amministrazione, con il limite dell'integrale già avvenuto risarcimento del danno (**sent. n. 101/2023**).

1.2.23. *Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte – Mancata rendicontazione – Elemento soggettivo*

Il silenzio serbato dai convenuti di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca ed ai successivi atti di costituzione in mora, costituisce elemento che conferma la connotazione in termini di intenzionalità della condotta a loro imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile, in quanto nascente da inadempimento volontario e/o cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale ma in quanto indispensabile, secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n. 196/2009 (Allegato 1 "Principi contabili generali") in materia di finanza pubblica, per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, sentt. n. 143/2007 e n. 358/2007); senza che sia peraltro necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. 29/5/2015 n. 128). (*ex plurimis*, **sent. n. 56/2023**).

1.2.24. *Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Responsabilità solidale della società e dei legali rappresentanti*

Nel caso di specie, la scelta dei convenuti di rimanere inerti e di non presentare proprie difese nel corso del presente giudizio, preclude al Collegio la possibilità di valutare elementi a loro discolta contrari alle citate risultanze; talché, l'illiceità della condotta a loro carico deve ritenersi pienamente acclarata, poiché la dimostrazione puntuale, da parte del percettore, della coerenza dell'attività di spesa con le finalità proprie del contributo erogato, costituisce il presupposto indispensabile per la liceità della stessa. Alla responsabilità della società percettrice del finanziamento, come tale direttamente soggetta ai sopra ricordati obblighi di rendicontazione e restituzione, in virtù della propria pur imperfetta autonomia patrimoniale e soggettività giuridica distinta dai soci (cfr. Cass. civ. Sez. I., sent. n. 26012/2007), deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale dei legali rappresentanti e amministratori. Si deve, infatti, ritenere che l'omessa rendicontazione e lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, prima, nonché l'omessa restituzione delle stesse, poi, siano ragionevolmente imputabili a scelte e comportamenti dei medesimi amministratori, quali incaricati della

gestione societaria (**sentt. nn. 71, 69/2023**).

Va ravvisata nella condotta imputabile al convenuto, in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale (ora cessata), il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento, avendo la stessa, in nome e per conto della società, richiesto ed ottenuto contributi per lo svolgimento di un'attività economica (**sentt. nn. 134, 94/2023**).

In fattispecie distrattive la responsabilità si estende anche ai soci persone fisiche che materialmente abbiano contribuito alla distrazione del finanziamento dal suo scopo pubblicistico; nella fattispecie in esame, pertanto, non vi possono essere dubbi sul coinvolgimento delle socie accomandatarie e legali rappresentanti che, infatti, hanno materialmente sottoscritto e presentato la domanda di finanziamento (omissis); la scelta di affittare l'azienda imprenditoriale in difetto di qualunque comunicazione o giustificazione e la successiva rinuncia alla qualifica di impresa commerciale, inducono a configurare la condotta delle convenute in termini di dolo, essendo evidentemente diretta alla distrazione del finanziamento dalle finalità di sostegno dell'economia e dell'occupazione cui era originariamente destinato (**sentt. nn. 163, 135, 77/2023**).

1.2.25. Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Socio accomandante – Fattispecie – Esclusione

Quanto al socio accomandante, chiamato dalla Procura a rispondere del danno erariale sulla base della fideiussione *omnibus* da questi resa a copertura dei debiti della società beneficiaria, ritiene il Collegio che gli elementi versati in atti non siano sufficienti per radicare una responsabilità erariale del convenuto, fermo restando il suo inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità civile, e ciò considerato che il ruolo di socio accomandante lo esclude dalla gestione societaria (artt. 2318 e 2023, primo comma, c.c.), salvo prova contraria circa la sussistenza di specifiche competenze ispettive e di sorveglianza (in ipotesi non esercitate dal socio accomandante), eventualmente previste nell'atto costitutivo della società (art. 2320, secondo comma, c.c.). (**sent. n. 77/2023**).

1.2.26. Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società in nome collettivo e responsabilità illimitata dei soci – Non ne è ammessa limitazione in via pattizia

Per i soci di una società in nome collettivo, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei medesimi per le obbligazioni sociali, a differenza di quanto accade in una società semplice, non è possibile escludere, in via pattizia, la responsabilità personale di uno o più dei soci nei confronti dei terzi (**sent. n. 66/2023**).

1.2.27. Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società in nome collettivo e responsabilità illimitata dei soci

Nelle società in nome collettivo l'amministrazione e la rappresentanza spettano generalmente a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri, salvo diversa previsione; sicché, la responsabilità, oltre che in capo alla società, deve imputarsi direttamente e solidalmente anche in capo all'amministratore della stessa, il quale, in nome e per conto della società, si sia, implicitamente, reso garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (**sent. n. 66/2023**).

1.2.28. Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società in nome collettivo e responsabilità illimitata dei soci - Illecito arricchimento

Sussiste responsabilità solidale del soggetto, convenuto in giudizio in qualità di persona fisica, in concorso con la *vocatio in ius* della società, in quanto risulta provato che l' illecito arricchimento, ai sensi dell'art. 1 comma 1-*quinquies* della l. n. 20/1994, si è in concreto verificato poiché le risorse pubbliche, percepite e distratte dalle finalità pubblicistiche programmate, si sono riversate, in virtù della natura personale della società, anche a diretto vantaggio delle persone fisiche (**sent. n. 66/2023**).

1.2.29. Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società di persone - Responsabilità illimitata dei soci nel rapporto di servizio instaurato ai fini del contributo finanziario

In materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, sotto il profilo della legittimazione passiva, la responsabilità amministrativa delle società di persone si estende alle persone fisiche, le quali abbiano diretto, rappresentato o amministrato quelle giuridiche, beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque, incidendo, in negativo, sulla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione; peraltro, in sede erariale, deve ritenersi pacifica la legittimazione passiva dei soci amministratori *pro-tempore* della società in nome collettivo (**sent. n. 74/2023**).

1.2.30. Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Società di persone – Elemento soggettivo

Non possono essere sollevati da alcuna forma di responsabilità erariale i soci amministratori, nei cui confronti sia stata accertata la piena consapevolezza e volontà di appropriarsi del contributo ricevuto, senza destinare le somme corrispondenti, in alcun modo, alla finalità pubblicistica per lo stesso prevista (**sent. n. 74/2023**).

1.2.31. Responsabilità amministrativa da sviamento fondi pubblici – Responsabilità del legale rappresentante nonché socio accomandatario della società di persone

Accertata l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, compatibile con una connotazione dolosa della stessa, caratterizzata dalla acclarata consapevolezza inosservanza delle regole proprie in materia di finanziamenti pubblici percepiti, è innegabile la responsabilità in capo al convenuto oltre che il nesso di causalità con la sua condotta antigiuridica, in quanto rappresentante legale nonché socio accomandatario della società s.a.s. (**sentt. nn. 137, 136, 95/2023**).

1.2.32. Giudizi di responsabilità - Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per progetti di attività imprenditoriali tramite Finpiemonte S.p.A. - Rapporto servizio

Sussiste il rapporto di servizio che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto, all'ente concedente, in termini di relazione funzionale; invero, il rapporto di servizio sussiste ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione. (**sent. n. 5/2023**).

1.2.33. Responsabilità amministrativa: danno da sviamento di risorse pubbliche

Se il danno coincide con lo sviamento delle risorse pubbliche, occorre valutare quegli elementi che di un tale sviamento costituiscono chiaro indice sintomatico probatorio; assumono, invece, valore probatorio residuale (o, comunque, di mero rafforzamento) gli elementi inerenti al mero inadempimento civilistico (la mancata restituzione delle rate del

finanziamento) o la legittimità dei provvedimenti di revoca adottati dall'amministrazione (**sent. n. 43/2023**).

1.2.34. Responsabilità amministrativa: danno da sviamento di risorse pubbliche attualità del danno

In caso di illecita percezione di titoli di efficienza energetica, l'attualità del danno si configura nel momento in cui il privato beneficiario di un vantaggio pubblicistico incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento delle finalità perseguite (**sent. n. 333/2023**).

La responsabilità amministrativa della società di persone percettrice di contributi pubblici per il danno erariale conseguente allo sviamento di contributi pubblici sussiste, oltre che in capo alla società, in via solidale, anche nei confronti dei soci amministratori muniti di poteri di amministrazione e di gestione (**sent. n. 71/2023**).

La scelta di affittare l'azienda a un soggetto di ramo completamente diverso, in difetto di qualunque comunicazione o giustificazione, e la successiva rinuncia alla qualifica di impresa artigiana, inducono a configurare la condotta dei convenuti in termini di dolo, essendo diretta alla distrazione del finanziamento dalle finalità di sostegno dell'economia e dell'occupazione cui era originariamente destinato (**sent. n. 69/2023**).

1.2.35. Finanziamenti pubblici - Omessa rendicontazione di spesa in ordine a contributi pubblici-Dolo erariale - Sussiste

La richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore, nonché di socio personalmente responsabile, ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso. Ne consegue che deve ritenersi connotata da dolo e non da semplice colpa grave la condotta dell'amministratore di società percettrice di contributi pubblici il quale abbia omesso, in assenza dell'evidenza di cause di giustificazione, di presentare la prescritta rendicontazione delle spese sostenute in ordine all'intervento finanziato, essendo ravvisabile una consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento, che lo stesso si era obbligato ad osservare all'atto dell'erogazione (**sent. n. 56/2023**).

1.2.36. Emissione Certificati energetici TEE (cd certificati bianchi) in assenza dei presupposti - Danno erariale - Legittimati passivi

La responsabilità erariale colpisce non solo i soggetti societari beneficiari del contributo pubblico ma anche tutte le persone fisiche che si sono ingerite, di diritto o di fatto, nella gestione dei benefici e, più in generale, nel programma pubblicistico, anche attraverso l'utilizzo dello schermo societario (**sent. n. 27/2023**).

1.2.37. Emissione Certificati energetici TEE (cd certificati bianchi) in assenza dei presupposti - Danno erariale - Quantificazione

Il danno erariale da illecita percezione di TEE (il cui possesso integra già un vantaggio per il possessore, poiché può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come

per qualsiasi altro titolo, senza necessità di attendere la loro monetizzazione (possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato o attraverso contrattazioni bilaterali), in mancanza di una rigida e predeterminata quantificazione del valore dei titoli, può individuarsi nel controvalore economico degli stessi (**sent. n. 27/2023**).

1.2.38. Emissione Certificati energetici TEE (cd certificati bianchi) in assenza dei presupposti - Danno erariale - Attualità

Il danno pubblico si configura ed è attuale nel momento in cui il privato beneficiario di un vantaggio pubblicistico, per sue scelte, incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento delle finalità perseguite (**sent. n. 27/2023**).

1.2.39. Emissione Certificati energetici TEE (cd certificati bianchi) in assenza dei presupposti - Danno erariale

Il danno da emissione di certificati energetici discende dal fatto che i beneficiari-convenuti, aderendo a un programma pubblico mediante la presentazione di progetti in materia di risparmio energetico rivelatisi non veritieri o irregolari, hanno ottenuto titoli energetici non rappresentativi di un effettivo risparmio energetico, impedendo, così, il raggiungimento di quelle finalità pubbliche perseguite dallo Stato tramite lo stesso GSE (responsabile del programma nazionale degli interventi economici per le finalità previste dalla legge nello specifico settore dell'energia e dell'ambiente) e realizzando un danno pubblico causalmente legato alle condotte sopra esposte (**sent. n. 27/2023**).

1.2.40. Responsabilità amministrativa - Esordio della prescrizione

L'esordio della prescrizione va ancorato al momento dell'effettivo pagamento in favore del terzo (non necessariamente, come assumono le difese dei convenuti, il civilmente "danneggiato"): solo in questo momento, infatti, si perfeziona il fatto dannoso con la concreta modificazione patrimoniale negativa a carico dell'amministrazione danneggiata. Attendere l'approvazione del rendiconto regionale del 2019, quale perfezionamento dell'iter di contabilizzazione delle somme pagate è una tesi artificiosa, del tutto slegata dal momento del consolidamento del danno in capo all'Amministrazione che, come visto, è l'unico rilevante per l'esordio del termine di prescrizione (**sent. n. 10/2023**).

1.2.41. Giudizio di responsabilità - Comparto dirigenti Enti Locali - Art. 29 CCNL del 1998-2001: erogazione collegata alla c.d. performance individuale - Illegittima erogazione indennità di risultato 'a pioggia'

La retribuzione di risultato «ha come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti dell'ente locale in relazione a specifici programmi rivolti in tal senso» (così, Corte conti Sez. reg. Emilia-Romagna, sent. n. 9/2014, Lombardia, sent. n. 457/2008, Abruzzo, sent. n. 239/2006), pertanto non è dovuta l'indennità di risultato attribuita con decreti dalla motivazione "fotocopia" indistintamente in tutti gli anni divenendo indiscriminato compenso "a pioggia" generalizzato (**sent. n. 339/2023**).

1.2.42. Responsabilità amministrativa - Esclusione dell'esimente politica

Va, nella specie, anche escluso il ricorrere dell'esimente politica, evocata da talune difese,

prevista dall'art. 1, c. 1 *ter* della l. n. 20 del 1994 dal momento che la c.d. "esimente politica" non è applicabile nei casi (come quello all'esame) in cui (tra gli altri) il Sindaco abbia esercitato un'attribuzione propria di tipo squisitamente gestionale (e disciplinata dall'art. 50 Tuel) del rapporto di lavoro pubblico omettendo di predeterminare gli obiettivi individuali annuali per dirigente, in relazione ai quali ancorare la retribuzione di risultato (**sent. n. 339/2023**).

1.2.43. Responsabilità amministrativa - Scudo erariale (art. 21 del d.l.76/2020) - Norma sostanziale non applicabile in caso di condotta commissivo-omissiva

Quanto all'art. 21 del d.l. n. 76/2020, facendo applicazione dell'indicato criterio della "prevalenza" in caso di condotta "mista", lo scudo erariale, nei termini previsti dal legislatore di regola (dolo/colpa grave, per la condotta omissiva) e di eccezione (dolo, per la condotta commissiva), deve essere circoscritto esclusivamente alle condotte commissive in senso pieno; donde, nella specie, e cioè per la parte della condotta oggetto di contestazione - connotata da un carattere "misto" - ricadente nel periodo successivo al 17 luglio 2020, la non operatività dello scudo erariale (**sent. n. 339/2023**).

1.2.44. Rito abbreviato - Illecito arricchimento

Ai fini dell'applicazione dell'art. 130, comma 4, c.g.c., deve ritenersi che il carattere indebito e doloso dell'arricchimento non va riferito alla percezione del compenso, consapevolmente incamerato, in assenza di previa autorizzazione, ma con riferimento al danno erariale effettivamente subito dall'Amministrazione (**sent. n. 80/2023**).

1.2.45. Elemento psicologico (dolo e colpa grave) e incidenza della novella di cui all' art. 21, cc. 1 e 2, d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020

Con riferimento all'elemento psicologico della responsabilità, per l'individuazione dell'intensità dell'elemento soggettivo ai fini dell'applicabilità del c.d. scudo erariale, in caso di condotta "mista" omissiva commissiva deve farsi applicazione del criterio della prevalenza; nella specie, la tipologia della condotta è connotata da due momenti: *a*) quale comportamento omissivo, consistente nella mancata definizione di obiettivi individuali cui correlare la valutazione e, a seguire, la corresponsione dell'emolumento accessorio di risultato; *b*) quale condotta commissiva consistente nell'avvenuto pagamento dell'indennità. In sostanza, il legislatore ha disciplinato due diverse ipotesi: quella della condotta commissiva pura e quella della condotta omissiva pura, ma non quella della condotta "mista" omissiva-commissiva. Orbene, l'applicazione della norma in ragione della regola interpretativa che governa la relazione tra regola ed eccezione, fa propendere il Collegio per la riconduzione della complessiva condotta (*recte*, "mista", nel senso sopra chiarito), attribuibile ai medesimi soggetti convenuti come sopra descritta, nell'alveo di quella omissiva, in quanto tale profilo, consistente nell'omessa predeterminazione di obiettivi individuali (condotta omissiva), deve ritenersi "prevalente" rispetto a quella dell'effettuato pagamento (condotta commissiva) ai dirigenti in assenza dei presupposti legittimanti che l'Amministrazione comunale, e per essa principalmente il Sindaco e il Segretario comunale, avrebbero dovuto predeterminare.

Ne discende che, nella dinamica della fattispecie a formazione progressiva, i due profili in cui si articola la condotta attribuibile ai convenuti si configurano l'uno di tipo causativo (quello omissivo), poiché antecedente logico del successivo (commissivo) che si presenta quale effetto del precedente; talché, la qualificazione della seconda parte della condotta,

quella commissiva, non può essere predicata come indipendente dalla prima, quella omissiva, venendo in quest'ultima necessariamente e unitariamente sussunta quale mero effetto. Facendo, pertanto, applicazione dell'indicato criterio della "prevalenza" in caso di condotta "mista", lo scudo erariale, nei termini previsti dal legislatore di regola (dolo/colpa grave, per la condotta omissiva) e di eccezione (dolo, per la condotta commissiva), deve essere circoscritto esclusivamente alle condotte commissive in senso pieno; donde, nella specie, e cioè per la parte della condotta oggetto di contestazione - connotata da un carattere "misto" - ricadente nel periodo successivo al 17 luglio 2020, la non operatività dello scudo erariale (**sent. n. 339/2023**).

1.2.46. Responsabilità amministrativa: rapporto di servizio

Non è sufficiente la mera elargizione di un contributo pubblico perché si instauri un rapporto di servizio con la p.a., rilevante per la giurisdizione contabile o anche solo per il controllo della Corte dei conti, essendo necessario un assoggettamento dell'ente privato all'organizzazione pubblica, in cui il percettore di finanziamenti pubblici operi in difformità dal programma definito dall'ente pubblico (**sent. n. 6/2023**).

1.2.47. Danno da omessa indicazione degli obiettivi di risultato per la successiva corresponsione dell'indennità di risultato (art. 29 CCNL di comparto)

Costituisce danno erariale la corresponsione di indennità di risultato in difetto dei presupposti legittimanti (quali la previa individuazione di obiettivi di *performance* individuale per dirigente, come richiesto dall'art. 29 C.c.n.l. di comparto) (**sent. n. 339/2023**).

1.2.48. Responsabilità amministrativa: quantificazione del danno con criterio equitativo

In considerazione della natura immateriale del bene leso, la quantificazione può avvenire sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226, c.c., valutandosi la gravità del comportamento illecito del convenuto, il forte scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, l'idoneità delle condotte ad arrecare il pregiudizio reputazionale nei confronti dell'amministrazione danneggiata e del comparto pubblico in genere (**sent. n. 54/2023**).

1.2.49. Responsabilità amministrativa – Sottoposizione del responsabile a procedura concorsuale – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussiste

Nel caso in cui il responsabile del danno erariale sia stato sottoposto a procedura concorsuale, sussiste comunque la giurisdizione della Corte dei conti sulla relativa domanda, non essendo ravvisabile alcuna interferenza tra la competenza rimessa al Tribunale fallimentare e la speciale cognizione, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, spettante alla Corte dei conti, trattandosi di processo del tutto indipendente da quello di verifica dei crediti, svolto davanti al Giudice delegato alla procedura concorsuale (**sent. n. 89/2023**).

1.2.50. Responsabilità amministrativa - Violazione del principio del ne bis in idem per credito già ammesso al passivo del fallimento - Non sussiste

La circostanza che l'Amministrazione danneggiata, avvalendosi di una propria legittima facoltà, abbia provveduto ad insinuare il proprio credito nella massa passiva del fallimento, non è idonea ad escludere la persistenza del danno erariale e a precludere l'esperibilità, da parte del P.M. contabile, dell'azione di responsabilità amministrativa, trattandosi dell'interferenza di due giudizi del tutto indipendenti, il cui unico limite è rappresentato

dal divieto di risarcire due volte il medesimo danno nella sua integralità, da risolversi in sede di esecuzione delle rispettive pronunce giurisdizionali (**sent. n. 89/2023**).

1.2.51. Responsabilità amministrativa – Inapplicabilità dell'art. 2291 c.c.

La posizione di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali non è sufficiente, di per sé, a fondarne altresì, ex art. 2291 c.c., la responsabilità amministrativa. I soci sforniti del potere di amministrazione societaria e di cui non sia, altresì, provato un concreto comportamento attivo od omissivo nella causazione del danno erariale vanno ritenuti esenti da responsabilità, poiché questa è personale e va distinta dalla responsabilità civilistica per le obbligazioni societarie, regolata dall'art. 2291 cod. civ., che prescinde da una specifica attività causale dolosa o colposa, invece richiesta dall' art. 1 della l. n. 20/1994 (**sent. n. 93/2023**).

1.2.52. Percezione e distrazione di fondi pubblici – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussiste

La deduzione dell'assenza di un danno erariale, per non essere state le risorse pubbliche percepite dal privato in concreto distratte o scorrettamente utilizzate, attiene unicamente al merito della controversia ed alla fondatezza della domanda, ma non è suscettibile di incidere sui confini della giurisdizione della Corte dei conti, che si determinano in ordine alla sussistenza di un rapporto di servizio ed alla sussistenza di un conseguente danno erariale, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione, per cui il privato percettore dei contributi è compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche (**sent. n. 113/2023**).

1.2.53. Danno da dispersione del patrimonio pubblico – Giurisdizione - Sussistenza

Va affermata la giurisdizione della Corte dei conti per il danno da dispersione del patrimonio pubblico risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie, trattandosi di danno arrecato direttamente alle amministrazioni pubbliche socie, in relazione all'intervenuto fallimento della società (**sent. n. 6/2023**).

1.2.54. Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per progetti di attività imprenditoriali – Giurisdizione contabile - Sussistenza

L'elemento per discriminare la giurisdizione contabile da quella ordinaria deve essere individuato non tanto nella qualità (pubblica o privata) del soggetto agente o nella natura giuridica dell'atto di investitura (provvedimento, convenzione o contratto), bensì nella natura (pubblica) degli scopi perseguiti, delle risorse finanziarie utilizzate e del danno arrecato (**sent. n. 17/2023**).

1.2.55. Finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per progetti di attività imprenditoriali – Giurisdizione contabile – Rapporto di servizio

Deve essere ravvisata l'avvenuta instaurazione del rapporto di servizio tra P.A. e soggetti privati destinatari di un contributo pubblico finalizzato al perseguimento di uno scopo pubblico secondo un preciso programma imposto dalla P.A., e tale rapporto di servizio deve essere riferito non solo alla impresa beneficiaria del contributo, ma anche ai suoi organi (**sent. n. 17/2023**).

1.2.56. Azione del PM contabile e azione recuperatoria del credito da parte dell'amministrazione del fallimento – Coesistenza delle azioni - Sussiste

La circostanza dell'ammissione al passivo fallimentare del credito verso il percettore non preclude l'accertamento della responsabilità erariale di quest'ultimo; l'azione del P.M. contabile, invero, risponde ad un interesse generale non riconducibile a quello specifico di cui le singole amministrazioni danneggiate sono portatrici e può coesistere con quella avviata dall'amministrazione per il recupero del credito, con il solo limite, operante in fase di esecuzione, del divieto di duplicazioni risarcitorie e di conseguente ingiustificato arricchimento (**sent. n. 17/2023**).

1.2.57. Azione del PM contabile e del PM penale – Coesistenza - Sussiste

Nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa non avviene un'attività meramente ricognitiva di quanto già accertato dal giudice penale, ma si è in presenza di un autonomo giudizio sulla base di presupposti diversi e con finalità diverse; conseguentemente, la costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, anche in riferimento a fatti materiali identici commessi dagli stessi responsabili, non preclude l'autonoma valutazione del giudice contabile nell'accertamento e determinazione del danno arrecato alla finanza pubblica nella sua totalità, quale che sia la domanda dell'amministrazione. La giurisdizione penale e civile da un lato e quella contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investano un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione, in quanto a quest'ultima compete, mediante l'azione esercitata dal procuratore regionale, la definitiva quantificazione del danno ritenuto sussistente (**sent. n. 17/2023**).

1.2.58. Responsabilità amministrativa - Attività extra-istituzionali presso strutture nazionali ed estere non autorizzate – Fattispecie di cui all'art. art. 53, c. 6 d.lgs. n. 165/2001 – Non sussiste

Premesso che: a) le attività artistiche, *sub specie* musicali possono ritenersi riconducibili, per interpretazione estensiva consona al regime delle arti musicali, nel concetto di "convegni e seminari" di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n.165/2001, che ne consente l'esercizio liberamente, se ed in quanto la *ratio* sottesa alla norma in questione è la tutela della libertà di espressione, anche nell'arte, salvaguardata dalla Costituzione agli artt. 21 e 33; b) nella specie, non sussiste idonea e sufficiente prova della sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro di tipo subordinato, o di una mera collaborazione, seppur continuativa, o di un'attività libero-professionale, la mancanza della previa autorizzazione/nullaosta allo svolgimento dell'attività contestata dalla Procura, è destinata a rilevare eventualmente solo sul piano disciplinare, restando esclusa - ai sensi dell'art. 53, comma 6 - l'applicazione dei commi da 7 a 13 alle "categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali", che esplicitamente prevede l'obbligo di riversamento dei compensi non autorizzati nel conto entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, con ciò escludendo tale "danno" da mancato riversamento per le ipotesi eccentriche rispetto ai citati commi da 7 a 13 dell'art. 53 (a meno di espresso richiamo, nelle disposizioni speciali di tale specifica incombenza - come si è visto non prevista - a carico del percettore di emolumenti non autorizzato) (**sent. n. 76/2023**).

1.2.59. Responsabilità amministrativa – Rapporto di servizio

Il rapporto di servizio, che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico, all'ente concedente, sussiste ogni qualvolta un soggetto, anche privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione (sent. n. 5/2023).

2. I GIUDIZI DI CONTO

2.1. Il giudizio per resa del conto

Il giudizio per resa del conto è diverso per struttura e per finalità rispetto al giudizio di conto, in quanto: rispondere di un debito (a cui è preordinato il giudizio di conto), accertato o presunto, presuppone la disponibilità dei mezzi e di tutti gli elementi informativi necessari per stabilirne l'entità, donde la strutturale anteriorità della resa del conto rispetto al giudizio di conto (**sent. n. 141/2023**).

Il "Giudizio per resa del conto" è diverso per struttura e per finalità rispetto al "Giudizio di conto" per diversi ordini di motivi:

a) rispondere di un debito (a cui è preordinato il Giudizio di conto), accertato o presunto, presuppone la disponibilità dei mezzi e di tutti gli elementi informativi necessari per stabilire l'entità e l'eventuale differenza del reliquato dell'amministrazione, sia attivo che passivo, a carico dell'agente contabile, di un debito nei confronti dell'amministratore; difatti, *ante ratione redditas, neque debitor neque creditor*, donde la strutturale anteriorità della resa del conto rispetto al giudizio di conto;

b) il giudizio sui conti, come si è visto, articolato nel giudizio per la resa del conto e nel giudizio di conto risponde all'esigenza, ora costituzionalizzata nell'art. 97, secondo comma, Cost., di assicurare, attraverso la rappresentazione della continuità delle gestioni, la loro regolarità contabile affidata dal legislatore all'officiosità del giudizio stesso (Corte conti, Sez. Giur. Basilicata, sent. n. 46/2020; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 73/2019);

c) la resa del conto costituisce, dunque, un'operazione propedeutica all'esperimento del giudizio di conto che, per giurisprudenza costituzionale presenta il "requisito indispensabile [...] della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere" (Corte cost., sent. n. 114/1975, punto 3 del diritto). (**sent. n. 141/2023**).

Il giudizio per la resa del conto non implica, per sua natura, una contestazione di un danno imputabile all'agente contabile poiché *ante ratione redditas, neque debitor neque creditor*, talché, la redazione del conto è propedeutica alla valutazione di un'eventuale responsabilità erariale (cui è preordinato il giudizio di conto) (**sent. n. 141/2023**).

2.2. Agente contabile interdizione perpetua dai pubblici uffici

Alla luce dell'art. 28 del c.p., l'interdizione perpetua inibisce l'effettuazione della resa del conto da parte dell'interdetto; il venir meno del suo obbligo di rendere il conto, derivante dalla misura interdittiva, non lo esimerà, comunque, ove riscontrati, dall'obbligo di rispondere di eventuali ammanchi in sede di giudizio di conto; d'altro canto, la resa del conto dell'agente-interdetto ben può essere svolta, d'ufficio, dall'amministrazione di

appartenenza (**sent. n. 140/2023**).

2.3. *Agente contabile: l'erede*

L'art. 613, r.d. n. 827/1924, che è fonte sprovvista di forza e valore di legge (Corte cost., sent. n. 71/1981, punto 4 del diritto), è una norma di stretta interpretazione, nel senso che l'obbligazione trasmissibile dal *de cuius* all'erede deve essere intesa quale mero obbligo a consegnare all'ente registri, annotazioni e altro già detenuti dall'agente contabile, per consentire all'amministrazione una più avveduta ricostruzione del conto non presentato per sopravvenuta morte dell'agente medesimo (sent. n. 141/2023).

La resa del conto da parte dell'erede va rettamente intesa non quale resa del conto in senso proprio (*edere rationem*), ma quale mera riconsegna di registri, di note o di documenti rimasti in possesso del *de cuius* (c.d. reliquati): rispondere di un debito accertato o presunto non è la stessa cosa che disporre dei mezzi per comporre la storia di un'amministrazione all'effetto di fare i bilanci onde stabilire se il reliquato sia attivo o passivo, avendo il reddente-erede, a proprio favore, la mancanza assoluta di qualsiasi presunzione di debito (poiché, come si è visto, *ante rationes redditas neque debitor neque creditor*). Invero, la resa del conto in senso proprio quale obbligazione di fare e non di dare, per l'erede, si rivelerebbe come prestazione impossibile e dunque inesigibile all'erede medesimo, in quanto l'amministrare implica, unitamente ad un incontestabile rapporto fiduciario, la conoscenza, dall'interno, dei fatti, e, *per tabulas*, degli elementi informativi per la redazione degli inventari o dell'aggiornata tenuta delle registrazioni contabili, anche sulla base di prassi, eventualmente, non scritte dell'amministrare e, in definitiva, del *quod gestum*, consistente nella rappresentazione di ogni singolo atto gestorio e della sua correlata esposizione contabile; d'altro canto, la ricostruzione dei fatti della gestione non può scaturire dal nulla (*ex nihilo nihil gignit*); e non v'è dubbio che l'ente amministrato disponga, certamente, di maggiori conoscenze dell'amministrazione di quante ne possa avere l'erede, quale *extraneus* alla stessa, senza che logicamente sia ragionevole esigere dall'erede ciò che neppure l'amministrazione è capace di fare, poiché, diversamente, se fosse stato capace di farlo avrebbe facilmente messo l'erede di fronte alla prova del proprio credito (**sent. n. 141/2023**).

2.4. *Giudizio di opposizione alla resa di conto: intervento dell'amministrazione*

Nel giudizio di opposizione alla resa di conto, l'intervento dell'amministrazione è ammissibile, considerata sia l'inappellabilità della sentenza che chiude il giudizio, sia la previsione della partecipazione nella successiva ed eventuale fase di esame del conto giudiziale (**sent. n. 34/2023**).

2.5. *Agente contabile assente per malattia e conseguente pensionamento – impossibilità oggettiva di maneggio – improcedibilità*

Se la pronuncia di discarico è finalizzata ad escludere un obbligo di restituzione, essa presuppone a monte una gestione effettiva e in proprio del denaro pubblico; sicché, verificata la mancanza di detto presupposto nel caso di specie, il giudizio risulta improcedibile (**sentt. n. 39 e 34/2023**).

2.6. *Agente contabile: obbligo di rendicontazione - Presupposti*

Pur ritenuta l'esistenza di specifici obblighi di rendicontazione all'interno dell'ente pubblico ATC (Agenzia territoriale per la casa), quantomeno per la gestione del patrimonio immobiliare ad essa affidato e dei proventi dallo stesso derivanti, cionondimeno non può

ritenersi sussistente un generale, e residuale, obbligo di resa del conto in capo al legale rappresentante dell'Ente per i periodi non coperti dalla nomina espressa di un agente contabile. Tale conclusione, infatti, porterebbe alla configurazione di una responsabilità di posizione atipica in capo al legale rappresentante dell'Ente, in assenza del presupposto normativo (gestione contabile) a lui riferibile, così come individuato normativamente dall'art. 44 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214); l'orientamento della giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che "il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell'erario pubblico, sia che avvenga a seguito di legittima investitura, sia che avvenga in via di mero fatto, implica l'assunzione da parte di chi li svolge, della qualità di agente contabile" (Corte dei conti, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998, n. 28; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 108; 3 febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre 2005, n. 682 ; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002 n. 1943; Sez. Abruzzo, 30 maggio 2001, n. 98; Sez. Sardegna, 13 gennaio 1987, n. 2); inoltre, "il significato dell'espressione 'maneggio' di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio" (Sez. I, 5.5.1989, n. 167 ; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312). (**sent. n. 34/2023**).

2.7. Opposizione a decreto per resa di conto – Società affidataria di attività di supporto alla riscossione - Non costituisce agente contabile esterno

La qualifica di agente contabile si correla al maneggio e alla custodia di denaro e valori di pertinenza dell'erario pubblico, in base all'art. 74, c. 1, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sia nel caso in cui tale maneggio e custodia avvengano a seguito di legittima investitura, sia nel caso in cui avvengano in via di mero fatto. Nella specie, la Società chiamata a rendere il conto giudiziale non rientra nella categoria degli agenti contabili, non avendo essa alcun potere dispositivo propriamente inteso sul denaro-credito pubblico senza l'intervento di altro ufficio dell'ente ATC in questione. Infatti, dagli atti emerge che l'attività posta in essere dalla società attiene alla erogazione di "Servizi informatici a supporto del recupero crediti per amministrazioni pubbliche e società" (**sentt. nn. 336, 335 e 39/2023**).

3. I GIUDIZI PENSIONISTICI: QUESTIONI PROCESSUALI E SOSTANZIALI

3.1. Pensioni civili – Revoca rendita vitalizia – Giurisdizione - Sussiste

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull'intero rapporto pensionistico pubblico, anche per la parte inerente la revoca della rendita vitalizia, costituita ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934, allorché l'oggetto immediato rispetto al quale il ricorrente richieda tutela sia costituito dal proprio diritto a pensione pubblica e tale tutela debba essere realizzata mediante l'accertamento della sussistenza dei suoi presupposti, negati dall'INPS con l'annullamento della rendita vitalizia stessa (**sent. n. 48/2023**).

3.2. Estinzione del processo per cessazione della materia del contendere

La comunicazione in udienza da parte dell'Istituto previdenziale dell'avvenuto integrale riconoscimento della domanda attorea, con conseguente soddisfazione dell'interesse del richiedente, comporta l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del

contendere (**sent. n. 44 e 29/2023**).

3.3. *Estinzione del processo per intervenuta carenza dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito*

Il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito della controversia, che, se emessa, non avrebbe più utilità per le stesse (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012; n. 10553/2009; n. 6909/2009; n. 4034/2007; SS.UU. n. 1048/2000; Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015), stante il riconoscimento e versamento di quanto di spettanza (da parte dell'Ente) prima della celebrazione del giudizio, è rilevabile anche d'ufficio (**sentt. n. 104/2023, n. 75/2023, n. 67/2023**).

3.4. *Regolazione delle spese di lite*

In applicazione del principio del *victus victori*, l'Istituto previdenziale, nonostante l'intervenuta cessazione materia del contendere per soddisfazione delle richieste formulate dal militare collocato in quiescenza ma solo dopo la presentazione del ricorso, è comunque tenuto al pagamento delle spese di lite a favore della parte virtualmente vittoriosa (**sent. n. 1/2023, conf., Corte conti, SS.RR. in sede giur., n. 12/2021/QM**).

3.5. *Sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere – Spese di lite*

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza virtuale, anche in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra l'istanza amministrativa del ricorrente (presentata in data 7/11/2018) ed il soddisfacimento della stessa da parte dell'INPS, intervenuta solo in corso di giudizio dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi a questa Corte (**sent. n. 105/2023**).

3.6. *Ricorso introduttivo lacunoso con conseguente carenza documentale a comprova del vizio lamentato*

Va rigettato il ricorso pensionistico per lacunosità della domanda che non contiene allegazioni in diritto circa la normativa sottesa al trattamento pensionistico richiesto e i vizi denunciati e neppure indicazioni circa l'autorità di provenienza (**sent. n. 115/2023**).

3.7. *Accertamento preventivo di invalidità e conseguenti benefici ex art. 80, c.3, l. n. 388/2000 – Violazione dei presupposti ex art. 100 c.p.c. - Inammissibilità*

È inammissibile il ricorso con il quale venga fatta valere una pretesa strumentale rispetto ad un interesse (ancora) mai oggettivamente manifestato, di incerta manifestazione futura sul piano sostanziale e sul quale, comunque, proprio per questo mai vi è stata, né ha potuto esservi, controversia con l'Amministrazione (**sent. n. 245/2023, n. 58/2023**).

3.8. *Inammissibilità del ricorso pensionistico per mancata previa domanda amministrativa*

La domanda della ricorrente è inammissibile per mancanza di una previa domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 153, lett. b), del Codice della giustizia contabile (**sent. n. 337/2023, n. 245/2023, n. 46/2023**).

3.9. *Mutatio libelli in corso di causa - Inammissibilità*

L'integrazione della domanda attorea, effettuata da parte ricorrente solo al termine della discussione orale, introduce una *causa petendi* non prospettata prima, concretando una *mutatio libelli*; donde l'inammissibilità della domanda medesima (**sent. n. 3/2023**).

3.10. *Applicabilità del coefficiente ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 (2,44% della base pensionabile) per la liquidazione delle pensioni militari*

La più favorevole aliquota di cui all'art. 54 d.P.R. n.1092/73 per la liquidazione delle pensioni militari spetta anche al personale collocato in quiescenza che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato meno di quindici anni di servizio utile (**sent. n. 9/2023**; conf., Corte conti, I Sezione centrale appello, sent. n. 73/2020; Sez. Riunite, sent. n.12/QM/2021; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 26/2022).

3.11. *Documentazione probatoria - Acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art. 165 c.g.c. - Fattispecie*

L'utilizzabilità del decreto Comando della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, n. 3837 del 21 giugno 2006 di liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente come originariamente operato dall'Amministrazione di appartenenza prodotto dall'Inps solo successivamente alla presentazione della comparsa di costituzione può comunque essere acquisito d'ufficio ai sensi dell'articolo 165 c.g.c., dal momento che lo stesso ricorrente non ha prodotto documentazione alcuna da cui emerga l'anzianità contributiva al 31.12.1995, meramente affermata in ricorso, ciò in quanto il menzionato documento appare necessario all'accertamento della verità sostanziale, accertamento prodromico all'accoglimento o rigetto della stessa domanda introduttiva (**sent. n. 36/2023**).

3.12. *Applicabilità del coefficiente ex art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973 (44% della base pensionabile) - Superamento dei limiti di anzianità previsti e regime retributivo puro*

L'applicabilità dell'articolo 54, comma 8, d.P.R. n. 1092 del 1973 è limitata ai pensionati con il sistema misto, e cioè ai soggetti che al 31.12.1995 vantavano meno di 18 anni di contributi, fattispecie che, sulla base del decreto di liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente come originariamente operato dall'Amministrazione di appartenenza, non ricorre nella specie (**sentt. n. 284/2023, 67/2023, n. 47/2023, n. 36/2023**).

3.13. *Pensione militare privilegiata tabellare - Presupposti*

Premesso che la pensione privilegiata tabellare spettante al militare di leva ha natura risarcitoria e non reddituale, poiché rinviene il suo titolo nella menomazione sofferta a causa dell'adempimento di un obbligo imposto in attuazione dell'art. 52 Cost., obbligo che può essere adempiuto a seguito di chiamata alle armi, ovvero tramite arruolamento volontario, non può trovare accoglimento la domanda attorea intesa ad ottenere un trattamento pensionistico di privilegio ordinario, in quanto, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. 237/1964 applicabile *ratione temporis*, ora sostituito dall'art. 2038, comma 8, c.o.m., il servizio prestato alle armi in ferma volontaria è considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva, e tale circostanza non muta la coattività del servizio prestato per il periodo coincidente con quello svolto ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, come risulta essere avvenuto nel caso di specie (**sent. n. 3/2023**).

3.14. *Pensioni civili - Assegni familiari per figlio disabile a carico. (art. 2 d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988, attualmente regolata dal d.lgs. n. 230/2021)*

In base all'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, spetta al lavoratore dipendente titolare di pensione, un assegno per il nucleo familiare che comprende soggetti che si trovino (come provato in atti), a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (**sent. n. 2/2023**).

3.15. *Pensioni civili - Reversibilità – Applicabilità di contitolarità a figlio in affidamento inabile (13 del regio decreto-legge n. 636/39)*

Sussistendo nella specie le condizioni di inabilità al lavoro del figlio (affidato) alla data del decesso della madre, spetta la quota di pensione di reversibilità ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939 (**sent. n. 11/2023**).

3.16. *Causa di servizio per uranio impoverito non riconosciuta – Insufficienza probatoria*

Va rigettata la domanda pensionistica per causa di servizio derivante da pregiudizi alla salute (nella specie alla tiroide) per ritenuti effetti derivanti dall'esposizione a uranio impoverito in quanto allo stato della scienza medica non ricorrono evidenze in grado di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'esposizione a un metallo cancerogeno e le alterazioni genetiche che portano alla trasformazione maligna della tiroide; tanto più che, nella specie, anche sotto il profilo della mera plausibilità, è da ritenere improbabile che un'esposizione ad elementi metallici cancerogeni o a particelle alfa di uranio impoverito, di durata breve (un semestre) possa aver cagionato a distanza di quasi 12 anni una neoplasia clinicamente apprezzabile (**sent. n. 85/2023**).

3.17. *Pensioni militari - Militare richiamato in servizio durante il periodo di ausiliaria. Ricalcolo della pensione ex art. 1861 e 1864 Codice Ordinamento Militare*

Con la riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, le pensioni liquidate dal 2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano inizialmente di tre quote; successivamente, con l'intervenuta legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), art. 1, commi 707-708 e art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, la giurisprudenza ha chiarito che "appare corretto prevedere che, nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo, non può comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% (già raggiunta prima del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973" (**sent. n. 116/2023**; cfr. sent. Corte dei conti, Sez. Terza d'Appello, n. 172/2022; sez. Emilia-Romagna, 24.4.2023 n. 33 e 34; sez. Emilia-Romagna, 26.4.2023 n. 36, 37 e 38).

3.18. *Spese di lite della fase cautelare*

Le spese di lite, anche con riferimento alla fase cautelare, seguono la soccombenza virtuale (stante il tardivo riconoscimento della prestazione richiesta) e sono liquidate a favore di parte ricorrente (**sent. n. 270/2023**).

3.19. *Pensioni civili demilitarizzate – Regime dell'onere probatorio*

Incontestata la base pensionabile del trattamento richiesto ma solo il mancato riconoscimento e il pagamento di quattro scatti, e rilevato che l'Inps non ha contestato quanto affermato e neppure dato prova dell'avvenuto riconoscimento, ne consegue, sul piano dell'onere della prova, l'accoglimento del ricorso (**sent. n. 273/2023**).

3.20. *Personale comparto sanità - Riaccertamento del calcolo pensionistico - Quantificazione*

Avuto riguardo alla misura della pensione, la parte di assegno determinata con il sistema di calcolo retributivo non subisce alcuna svalutazione nel caso in cui il dipendente termini la carriera lavorativa ad orario ridotto, riconoscendosi al lavoratore una retribuzione pensionabile sostanzialmente pari a quella che avrebbe ricevuto se fosse rimasto con un rapporto a tempo pieno (**sent. n. 295/2023**).

3.21. Attività prestata parzialmente all'estero (UK e USA) – Pensione anticipata Quota 102 nella Gestione Cumulo e nel Fondo INPS Gestione Pubblica - Mancata inclusione del periodo lavorato negli USA

In relazione al contestato mancato inserimento, nel conteggio dell'anzianità contributiva, dei periodi di lavoro svolti in USA, occorre rilevare che il nostro ordinamento giuridico considera utile, al fine del conseguimento del regime di cumulo, anche la contribuzione estera, maturata in Paesi, nei quali si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari, legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale; sicché, il lavoratore che abbia maturato periodi assicurativi nel Regno Unito e negli Stati Uniti può vedersi concessa la prestazione italiana o in regime comunitario con la totalizzazione dei soli periodi maturati nel Regno Unito, come, di fatto, correttamente operato nella specie, oppure, in base all'Accordo tra Italia e Stati Uniti, con la totalizzazione dei soli periodi maturati negli USA, ciò in quanto l'Accordo italo statunitense non contiene disposizioni che consentano di totalizzare periodi di assicurazione maturati in Stati terzi; talché, nella specie, ha ben operato l'INPS che ha, in effetti, valorizzato i contributi UK, in quanto più favorevoli, per il calcolo della pensione Quota 102, anziché i contributi USA (**sent. n. 70/2023**)

3.22. Pensioni civili - Trattamento pensionistico retributivo - Secondo trattamento pensionistico conseguito con il sistema contributivo - Cumulo pensionistico

Il pensionato, già titolare di trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo, che inizi un autonomo e distinto rapporto di lavoro dopo l'entrata in vigore della legge n. 335/1995, rispetto al quale raggiunga i requisiti anagrafici e contributivi necessari, ha diritto ad un ulteriore trattamento pensionistico, calcolato con il sistema interamente contributivo; invero, il cumulo di un nuovo trattamento di quiescenza, liquidato a seguito di un nuovo rapporto di lavoro in base al servizio relativo a quest'ultimo, è infatti consentito al pensionato dal disposto degli artt. 130 e 131 del d.P.R. n. 1092/1973, in alternativa alla riunione o alla ricongiunzione del nuovo servizio al trattamento pensionistico precedente, in quanto il requisito del regime contributivo va valutato con esclusivo riferimento al trattamento di cui si richiede la concessione e non già a quello precedentemente erogato (**sent. n. 59/2023**).

3.23. Pensioni militari – Richiesta di concessione dell'equo indennizzo e dell'aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio - Difetto di giurisdizione

Sussiste difetto di giurisdizione del giudice contabile nell'ipotesi di ricorso del lavoratore per il riconoscimento della spettanza dell'equo indennizzo nonché dell'aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, trattandosi di provvidenze estranee al diritto a pensione e al trattamento previdenziale, attenendo al rapporto di impiego e come tali rimesse alla cognizione del Giudice del rapporto di lavoro, vale a dire nella fattispecie, del Giudice amministrativo (**sent. n. 334/2023**; cfr. Cass. S.U., ord. 22/8/2019 n. 21605; sent. n. 111/2020, n. 6997/2010 e n. 19342/2008; Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 18/2021; recentemente Sez. giur. Toscana, n. 357/2023).

3.24. Pensioni civili - Ripetibilità dell'indebito per le somme non dovute per superamento del limite reddituale – Onere di comunicazione della dichiarazione dei redditi

Fermo restando che, ai sensi degli artt. 86, comma 4 e 197, comma 7, del D.P.R. n.109/1973, è onere del beneficiario della pensione comunicare all'Ente previdenziale ogni fatto

sopravvenuto che possa incidere sulla debenza o sull'importo della prestazione, laddove la dichiarazione dei redditi da parte del pensionato sia stata comunicata all'Agenzia delle Entrate, non sussiste a suo carico alcun altro onere di dichiarazione all'INPS, come peraltro riconosciuto anche dall'INPS con proprie circolari n.195 del 30 novembre 2015 e n.47 del 16 marzo 2018 (**sentt. n. 296/2023; n. 73/2023; n. 63/2023**; cfr. Corte dei conti, SS.RR. n.4/2008/QM; Sez. giur. Piemonte nn.61/2018, 42/2019 e 124/2022; Sez. giur. Umbria n.78/2021)

3.25. Pensioni civili - Contumacia dell'Inps - Condanna a rifondere l'indebito e le spese di giudizio

Dichiarata la contumacia dell'INPS, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., come richiamato dall'art. 155 comma 9, l'Istituto risulta responsabile della tardività della verifica della sussistenza dell'indebito oltre i termini e precisamente oltre il secondo anno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione fiscale; conseguentemente, l'Istituto medesimo va condannato alla restituzione di quanto a tale titolo eventualmente trattenuto, oltre agli interessi legali da ogni singolo mese di trattenuta al saldo oltre alle spese di giudizio (**sent. n. 106/2023**).

3.26. Pensioni civili - Reversibilità a favore dei superstiti - Parziale accoglimento - Condanna alle spese a carico dell'Inps per mancato esame delle domande amministrative

In caso di accoglimento del ricorso per mancato esame delle domande amministrative ritualmente notificate all'Istituto dall'interessato vincitore nel giudizio, la liquidazione delle spese di lite, non solo per il principio di soccombenza virtuale ma anche per il mancato esame delle stesse domande amministrative sono da porsi integralmente a carico dell'Istituto, senza alcuna parziale compensazione (**sentt. n. 117/2023; n. 106/2023; n. 102/2023; n. 73/2023**).

3.27. Giudizio di ottemperanza - Comparsa riconvenzionale dell'Ente pubblico - Inammissibilità

La domanda riconvenzionale dell'Ente pubblico è inammissibile poiché estranea all'ambito del giudizio di ottemperanza, che è di sola verifica dell'esecuzione della sentenza già emessa; peraltro, nessuna domanda è stata rivolta, da parte della ricorrente, nei confronti del Comune, il quale è stato chiamato nel presente giudizio unicamente perché parte del giudizio definito con la sentenza di cui si chiede qui l'ottemperanza, conformemente a quanto previsto dall'art. 218, comma 1, c.g.c., essendo stata individuata nell'INPS la sola Amministrazione titolare dello specifico potere attuativo della statuizione giudiziale non eseguita (**sent. n. 114/2023**).

3.28. Pensioni civili - Revoca, in autotutela, del provvedimento di attribuzione della pensione ex art. 204 d.P.R. n. 1092/1973 - Insussistenza dei presupposti

È illegittima la revoca del provvedimento di attribuzione della pensione avvenuta a seguito di una rivalutazione dei documenti già originariamente in possesso dell'istituto previdenziale, pervenendo ad un diverso giudizio in ordine all'idoneità degli stessi a provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, poiché tale nuova e diversa valutazione si sostanzia in un originario errore di diritto, consistente nell'erronea interpretazione del regime probatorio richiesto dalle norme, e non già in un errore di fatto o di calcolo, né nella valutazione di documenti nuovi o della scoperta della falsità di documenti posti a base del provvedimento revocato, uniche circostanze che, in base all'art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, giustificano l'esercizio dei poteri di autotutela e di annullamento d'ufficio (**sent. n. 48/2023**).

3.29. Pensioni civili – Indebito pensionistico – Bilanciamento delle esigenze di recupero con l'affidamento del beneficiario

Nel caso in cui si determini un indebito pensionistico, le esigenze di recupero dell'amministrazione previdenziale vanno contemperate con la tutela dell'affidamento del beneficiario, cui va riconosciuta una sorta di tutela "rafforzata" in relazione alla natura previdenziale delle prestazioni in questione (nonché al carattere costituzionale del diritto tutelato art. 38 Cost.); pertanto, mentre entro l'anno dalla sua liquidazione automatizzata, il trattamento pensionistico ha carattere provvisorio ed è quindi soggetto a fisiologica revisione dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 429/1986 e dell'art. 9, commi 1 e 2, d.P.R. n. 428/1985, una volta che la prestazione si sia cristallizzata in capo al beneficiario, è necessario tenere in debito conto l'affidamento nel frattempo maturato; dal che discende che, in tale evenienza, il recupero dell'indebito risulta condizionato dalla necessaria valutazione dell'insussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario del trattamento di reversibilità, che deve escludersi allorché egli abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei redditi posti a proprio carico (**sent. n. 106/2023**).

3.30. Pensioni civili - Diritto alla maggiorazione della pensione spettante in quanto titolare della qualità di profugo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 544/1988 (che richiama l'art. 6 della legge n. 140/1985, che a sua volta richiama l'art. 1 della legge n. 336/1970) e degli artt. 1 e 2 della legge n. 137/1952

Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato l'espressione "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate" contenuta nell'art. 1 della legge n. 336/1970 è riferibile unicamente a coloro che "sono rimasti coinvolti in modo diretto e immediato negli effetti del Trattato di Pace ed alle categorie che ad essi hanno ottenuto una specifica equiparazione con apposite leggi, ma non a tutti i profughi indistintamente, come agli italiani costretti a stabilirsi in Italia a seguito di eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace", potendo costoro solo chiedere i benefici comuni per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non anche i benefici speciali di cui alla legge n. 336/1970; nel caso di specie si fa riferimento agli effetti generati dalla stipula del Trattato di pace del 1947, il cui art. 14 ha previsto che l'Italia cedesse alla Grecia la sovranità di determinate isole, tra cui anche l'isola di Rodi; ebbene, dagli atti risulta che, proprio a seguito di ciò, i genitori del ricorrente hanno abbandonato la precedente residenza di Rodi in un momento in cui il ricorrente risultava evidentemente già concepito, essendo egli nato (in data 9 febbraio 1949) nel campo profughi di Aversa entro i trecento giorni dalla data di rimpatrio dei genitori da Rodi avvenuto il 16 luglio 1948; ciò risulta anche dal decreto prefettizio del 28 marzo 2019, che ha riconosciuto la qualità di profugo direttamente in capo al ricorrente, donde l'evidenza che la qualifica di profugo deve essergli riconosciuta *iure proprio*: egli, infatti, è stato coinvolto direttamente dagli effetti del Trattato di pace in questione, in quanto, se non fosse intervenuta la cessione della sovranità di Rodi dall'Italia alla Grecia, sarebbe nato in Grecia. (**sent. n. 118/2023**).

4. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

4.1. Legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale

- a) In sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

Con la **sentenza n. 9 del 2024**, la Corte costituzionale ha ribadito l'orientamento ormai consolidato circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale prospettate nell'ambito del giudizio di parificazione (*ex plurimis*, sentenze n. 184 del 2022 e n. 196 del 2018).

b) In sede di certificazione della compatibilità dei costi dei contratti collettivi del personale pubblico.

Con la **sentenza n. 89/2023**, la Corte costituzionale ha ritenuto che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione svolta dalla Corte dei conti nell'ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi può dunque essere ricondotta a quella giurisdizionale, e quindi, in tale ambito, al giudice contabile va riconosciuta legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri finanziari di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a tutela degli equilibri economico-finanziari. Ciò in quanto l'esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di legittimità costituzionale, «afferzata [...] dalla Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni» (sentenza n. 196 del 2018), come nel caso di specie.

4.2. Legittimazione dell'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio incidentale di costituzionalità

Con la **sentenza n. 123/2023**, la Corte, quanto all'intervento del Procuratore generale nel giudizio incidentale di costituzionalità (sollevato in sede di giudizio di responsabilità amministrativa), ne ha dichiarato l'inammissibilità, ribadendo le affermazioni di principio secondo cui “da un lato la peculiarità della sua posizione ordinamentale e processuale, dall'altro l'attuale disciplina (articoli 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87; articoli 3 e 17 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), che tiene distinti il “pubblico ministero” e le “parti”, inducono ad escludere la costituzione in giudizio di tale soggetto (sent. n. 361/1998). [...] E nemmeno è ravvisabile un nesso tra lo specifico rapporto dedotto nel giudizio a quo e l'attività istituzionale svolta dal Procuratore generale della Corte dei conti, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale”. (Sia pure in modo sintetico, con riferimento al peculiare giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, tale inammissibilità è stata dichiarata anche nella sentenza n. 1/2024).

Con la **sentenza n. 9/2024**, la Corte, sempre in relazione all'intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti, pur dichiarando l'inammissibilità dello stesso intervento del Procuratore generale - che ha inteso valorizzare l'ampia partecipazione al processo costituzionale, sia la specifica funzione di coordinamento dell'attività dei pubblici ministeri contabili intestata all'Ufficio della Procura generale ai sensi dell'art. 12, c. 3 c.g.c. - ha ulteriormente diversamente così motivato: “in quanto non può ritenersi, nel caso specifico, titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ordinanza allegata alla sentenza n. 1 del 2024)”.

4.3. *Coordinamento della finanza pubblica: TUSP, costituzione e gestione di partecipazioni societarie di società a controllo pubblico e spending review*

È espressiva di principi fondamentali di coordinamento finanziario la legislazione statale (nella specie il TUSP) che stabilisce specifici vincoli («di scopo pubblico» e «di attività») - cui tutte le amministrazioni pubbliche devono attenersi nella costituzione e gestione delle società a controllo pubblico - informati a criteri di economicità ed efficienza a garanzia della riduzione dei costi della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*) e, in particolare, del contenimento delle spese di funzionamento di tali società (Corte cost., sentenze **n. 110/2023**, 201, n. 86/2022, n. 194/2020).

4.4. *Coordinamento della finanza pubblica: il divieto di soccorso finanziario*

Con la **sentenza n. 110/2023**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto con il principio fondamentale della materia coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 14, comma 5, TUSP, che stabilisce un generale divieto di "soccorso finanziario" delle società partecipate da parte degli enti pubblici partecipanti, nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La disposizione in esame, secondo la Corte, determina, all'evidenza, un sostanziale accollo «a fondo perduto» dei debiti della procedura di liquidazione della società da parte della Regione, senza che ciò sia giustificato da alcun prevalente interesse pubblico, secondo i criteri elaborati dalla Corte dei conti in materia.

Ebbene, la Corte, facendo riferimento al consolidato orientamento delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, ha ritenuto che, in assenza di alcun prevalente interesse pubblico idoneo a giustificare il trasferimento straordinario della provvista finanziaria di cui alla disposizione impugnata, quest'ultima deve ritenersi in contrasto con l'art. 14, comma 5, TUSP.

Infatti, il TUSP stabilisce, tra l'altro, principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, «trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese della società a controllo pubblico per il loro funzionamento» (sentenza n. 194/2020). Ciò vale certamente anche per l'art. 14, comma 5, TUSP, che mira a porre stringenti limiti ai trasferimenti che le amministrazioni pubbliche possono effettuare a favore delle società partecipate.

4.5. *Illegittima stabilizzazione di personale regionale in violazione di norma statale espressiva di principio fondamentale in tema di contenimento del costo del lavoro pubblico*

Con la **sentenza n. 76/2023**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 91, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente *pro tempore*.

La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale siciliano ha inciso violandoli sui criteri stabiliti dalla normativa statale interposta (art. 1, comma 268, l. n. 234/2021), intesa a coordinare la spesa pubblica per il personale dei ruoli tecnico e amministrativo dei ruoli sanitario e socio-sanitario e a contenerla entro limiti ragionevoli, così da ricondurla ai principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», in quanto tali vincolanti anche per le autonomie speciali essendo loro consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti ivi indicati, concernenti le ricadute sulla finanza pubblica di siffatta stabilizzazione.

4.6. Violazione della regola aurea che consente il ricorso all'indebitamento solo per spese di investimento

Con la **sentenza n. 224/2023**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa.

Infatti, secondo la Corte, la norma, consentendo l'impiego delle risorse ottenute dal fondo di rotazione a titolo di copertura per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del disavanzo, si pone direttamente in contrasto con la cosiddetta regola aurea che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento (art. 119, settimo comma, Cost.), con pregiudizio degli equilibri dell'ente locale e con un effetto migliorativo non veritiero del risultato di amministrazione.

La Corte ha, in proposito, ribadito che «l'anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non figurare come componente attiva del risultato di amministrazione» (sentenza n. 274 del 2017).

La disposizione in esame, dunque, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse attribuibili agli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 deve avvenire solo a titolo di cassa, viola tanto l'art. 119, settimo comma, Cost., quanto i principi dell'equilibrio di bilancio e dell'obbligo di copertura della spesa, di cui agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., poiché l'impiego del fondo di rotazione a titolo di copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio determina un apparente miglioramento del risultato di amministrazione con conseguente espansione della capacità di spesa priva di copertura che si riflette sugli equilibri di bilancio dell'ente.

4.7. L'operare congiunto degli ambiti materiali "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, terzo comma, Cost.)

Con la **sentenza n. 99/2023**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13, in tema di stabilizzazione di personale, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021.

La Corte ha evidenziato che il punto di equilibrio fra le opposte esigenze che connotano

la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è stato individuato dal legislatore statale tramite la fissazione di quattro criteri: 1) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale; 2) un limite formale (solo lavoratori precedentemente reclutati con contratti a tempo determinato); 3) un limite soggettivo (i ruoli sanitario e socio-sanitario); e 4) un limite temporale (quest'ultimo, peraltro, oggetto di successive modifiche) (in questo senso, sentenza n. 76 del 2023).

Ci si trova, dunque, di fronte a norme che intervengono in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica), in quanto quelle recate dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021 sono previsioni che intervengono nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile» e sono rivolte al contempo a contenere la spesa pubblica per il personale dei ruoli anzidetti entro limiti ragionevoli, in quanto tali espressive di principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica».

Per questa ragione, il legislatore regionale non può incidere sugli anzidetti profili, essendogli consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti ivi indicati.

4.8. L'operare congiunto degli ambiti materiali "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, lett. Cost.) e "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117 terzo comma, Cost.)

Con la **sentenza n. 176/2023**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 (secondo il quale «al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale» - «la Regione concede altresì un contributo alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell'allegato 1C alla deliberazione di Giunta regionale n. 656 dell'11 ottobre 2021», avente a oggetto, tra l'altro, la individuazione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e l'approvazione dei tetti massimi di spesa per ciascuno stabiliti), per violazione di norme interposte statali espressive di principio fondamentale nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, violando l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. art. 8-*quinquies* e art. 8-*sexies* del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabiliscono il principio della omnicomprensività delle tariffe che remunerano le prestazioni rese dai soggetti privati accreditati, ostativo della possibilità di compensare i singoli fattori produttivi delle imprese sanitarie che si convenzionano, ivi compreso il costo del personale, per il raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del settore.

4.9. Questioni in tema di danno erariale all'immagine

Con la **sentenza n. 123 del 2023**, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001, sollevate dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 97, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., «nella parte in cui dispone, anche nell'ipotesi di estinzione del reato, che il procuratore regionale della Corte dei conti possa promuovere entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale solo "nei confronti del condannato" e consequenzialmente:

A) del medesimo art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui non prevede che il procuratore regionale della Corte dei conti “promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale” anche nel caso di “sentenza di estinzione del reato”, oltre che nel caso di “sentenza irrevocabile di condanna”»;

B) in riferimento ai medesimi parametri, dell’art. 51, comma 7, primo periodo, cod. giust. contabile, «nella parte in cui non prevede che “la sentenza di estinzione del reato”, oltre alla “sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse” sia “comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”».

Nel merito, la Corte ha ritenuto non fondata la questione posta dal giudice rimettente, argomentando in particolare sulla non configurabilità di una violazione del principio di ragionevolezza nella scelta regolatoria del legislatore, laddove la responsabilità amministrativa per danno erariale presenta una peculiare connotazione rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento: essa, infatti, ha carattere strettamente personale ed è connotata da una funzione non meramente ripristinatoria del patrimonio dell’ente pubblico, ma anche di deterrenza. “In questa prospettiva è pertanto non [...] manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, che si possono attuare a livello legislativo” tra la responsabilità erariale ed altri tipi di responsabilità, quale quella civile. Nello specifico si rileva inoltre nella sentenza come non siano concretamente assimilabili la decisione adottata ai sensi dell’art. 129, c. 2 c.p.p. e la pronuncia di estinzione del reato: la prima, infatti, comunque presuppone “l’evidenza della prova della non colpevolezza dell’imputato, che deve emergere dagli atti, in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice finisca per appartenere più al concetto di “contestazione”, ossia della percezione *ictu oculi*, che a quello dell’apprezzamento”; la seconda “presuppone, invece, soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell’imputato”, per cui “non risulta idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito”.

4.10. Limiti di assimilabilità degli ordinamenti pensionistici civile e militare

Con la **sentenza n. 33/2023** è stata esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata da una Sezione giurisdizionale regionale - in riferimento all’art. 3 Cost. - sull’art. 1, c. 4, l. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, cc. 1 e 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), siano estesi in favore del personale della polizia penitenziaria.

In particolare, il dubbio di costituzionalità è stato posto in relazione alla sopravvenienza, in materia, della l. n. 234/2021 che all’art. 1, c. 101, ha esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (e quindi anche a quello della polizia penitenziaria), in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, l’applicazione dell’art. 54 citato ai fini del calcolo della quota

retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Tale più favorevole disciplina, infatti, trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 2022), risultando precluso il complessivo ricalcolo *ab initio* dei trattamenti pensionistici, per il periodo antecedente (dal giorno in cui ne è maturata la speranza): sicché le censure del giudice rimettente si sono appuntate sulla mancata previsione nella norma sulla smilitarizzazione del Corpo, dell'applicazione originaria dell'art. 54 citato, in quanto trattamento di miglior favore, da cui consegue la perdurante soggezione - per il suddetto periodo antecedente al 1° gennaio 2022 - del personale di polizia penitenziaria alle regole poste per il personale civile dello Stato, dettate nell'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973.

La Corte costituzionale non ha ritenuto fondata la questione, sottolineando come non si rinvenga una violazione del principio di uguaglianza, nella misura in cui l'intervento del legislatore si iscrive in un quadro normativo caratterizzato strutturalmente dalla diversa regolazione del trattamento pensionistico del personale a ordinamento civile e di quello a ordinamento militare: "Ciò risulta chiaramente dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973), che distingue nettamente, salvo che nelle disposizioni generali, tra il personale civile (Capo I del Titolo III della Parte I) e quello militare (successivo Capo II).".

Sul punto ha altresì rilevato come gli interventi legislativi che nel tempo hanno favorito l'allineamento del regime ordinamentale del personale appartenente al comparto sicurezza, non siano tuttavia indicativi sul piano ordinamentale di una piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza, in quanto - viceversa - permane "la strutturale diversità tra i rispettivi status che determina differenti soluzioni sul piano normativo e che è all'origine della dicotomia nelle discipline previdenziali fra impiego civile e impiego militare presente nel d.P.R. n. 1092 del 1973". In tal senso si è osservato che "il legislatore ha operato, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità in materia (*ex plurimis*, sentenza n. 250 del 2017), mirati ed espliciti allineamenti di disciplina senza che perciò venga meno la generale non comparabilità del trattamento pensionistico del personale a ordinamento civile con quello a ordinamento militare." Ciò quale legittima espressione della competenza allo stesso intestata per la regolazione e razionalizzazione dei sistemi previdenziali, sulla base di "valutazioni bilanciamenti di interessi contrapposti (*ex plurimis*, sentenza n. 202 del 2008 e, da ultimo, sentenza n. 214 del 2022)".

5. GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

5.1. La giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa e contabile: limiti di azionabilità del danno da disservizio

Con **ordinanza delle SS.UU. n. 2370/2023**, la Corte ha esaminato ed accolto un ricorso della parte privata, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, in una fattispecie in cui era stata riconosciuta la responsabilità erariale per danno da disservizio di un ex magistrato laico in servizio, in correlazione a gravi e reiterati ritardi nel deposito di numerosi provvedimenti giudiziari. La pronuncia reca una disamina del danno da ritardato deposito dei provvedimenti giudiziari sotto plurimi e diversi profili, quali l'irragionevole durata del processo, la denegata giustizia, la rilevanza come illecito disciplinare e/o fatto costituente

reato, sottolineando come – in detto contesto – la condotta in questione rilevi primariamente sul piano disciplinare, il che non esclude la tutela il principio di buon andamento, riferibile anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, trovando altresì presidio nel principio del giusto processo, caratteristica essenziale della funzione giurisdizionale.

Da tali premesse la Suprema Corte fa conseguire l'ulteriore significativa statuizione per cui si può configurare il concorso della responsabilità erariale da disservizio, laddove emergano elementi aggiuntivi rispetto al mero ritardo, da individuarsi o in un danno aggiuntivo di carattere patrimoniale "derivante dalla condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o il risarcimento per diniego di giustizia", ovvero in una situazione in cui "il ritardo si traduca in un rifiuto o in una omissione di atti d'ufficio, penalmente rilevante, o sia espressione di un radicale, mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico per ciò che attiene alla retribuzione del magistrato 'assenteista dalla funzione'."

Nel descritto contesto si rimarca, in definitiva, il carattere assorbente della responsabilità disciplinare rispetto a quella giuscontabile da disservizio "là dove l'inefficienza del servizio giustizia dipenda dal mero ritardo nel deposito", donde la non "perseguibilità, dinanzi al giudice contabile, di una responsabilità per danno diretto erariale da disservizio derivante dalla inosservanza, quantunque reiterata, grave e ingiustificata, dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali". Ne discende che "il mero ritardo, da parte di un magistrato amministrativo, nel deposito dei provvedimenti non integra, di per sé, responsabilità amministrativa per danno da disservizio, essendo rimessa la valutazione di tale condotta all'organo disciplinare di governo autonomo, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti."

5.2. Il perimetro del sindacato sulle società pubbliche

In materia di società pubbliche la giurisprudenza di cassazione ha portato significative conferme degli spazi di operatività della giurisdizione contabile.

Si segnalano, in particolare, le **ordinanze S.U. n. 4264/2023, n. 3869/2023, e n. 976/2023**, con le quali la Corte di cassazione ha affrontato plurime questioni che afferiscono al promovimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi di direzione/ gestione delle società pubbliche, in particolare richiamando le proprie affermazioni di principio in merito al carattere dirimente della natura giuridica *in house* di tali soggetti, ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile.

Di particolare rilievo è la prima pronuncia (**n. 4264/2023**), con la quale la Suprema Corte ha rilevato l'insussistenza dei requisiti per qualificare la società partecipata come *in house* nonché del nocumento direttamente gravante sull'ente pubblico socio. Ha posto in rilievo sul punto come l'azione di responsabilità erariale sia stata incardinata sul presupposto del trasferimento di pubbliche funzioni alla società comunale e il danno sia stato individuato nella sostanziale inutilizzabilità delle opere realizzate, in misura pari all'intera somma liquidata dalla direzione dei lavori alla società appaltatrice: con ciò riscontrando che il Requirente contabile non avesse agito per far valere la distrazione o lo sviamento ad altri fini di capitale pubblico, né per ottenere il ristoro del pregiudizio direttamente cagionato all'ente territoriale titolare della partecipazione, avendo, invece, individuato il danno nell'intera somma liquidata in favore della società appaltatrice dalla s.r.l., così prospettando un pregiudizio economico che solo indirettamente si ripercuote sull'ente territoriale, per il

tramite della diminuzione del valore della quota detenuta dalla società partecipata dal Comune [...]”.

Sicché, ove la società partecipata dallo Stato o dall'ente pubblico non possenga i requisiti richiesti per essere qualificata *in house*, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste nei soli casi in cui:

- i) sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta (non, cioè, quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale), o
- ii) sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine,
- iii) sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate.

Da segnalare è anche la terza ordinanza (n. 976/2023), specie per la parte in cui è stato ribadito l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Cassazione (sent. n. 15979/2022) secondo cui non è ostativa alla configurazione di una astratta responsabilità contabile l'insorgenza di un danno subito dagli enti pubblici territoriali in quanto tali (e dunque non alla stregua e nei limiti dell'interesse proprio di soci) partecipanti al capitale di una società che non sia definibile *in house*, non rivestendo la previsione del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 12, comma 2, (TUSP) portata delimitatrice ovvero abrogatrice della comune responsabilità per danno erariale ai sensi del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, art. 33, (poi replicato nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 71) che afferma, per amministratori e dipendenti della regione, la responsabilità per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, nei casi e limiti della l. 14 gennaio 1994, n. 20, così come il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 93, fa per gli amministratori e dipendenti di altri enti locali.

In materia, merita evidenza anche l'**ordinanza n. 11186/2023**.

Nella pronuncia si trova affermato che, in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile della Corte dei conti sussiste qualora sia prospettato un danno cagionato ad una società *in house* attraverso la condotta di un soggetto svolgente la propria attività per conto di altra società *in house*, partecipata dallo stesso ente pubblico, di cui la prima si sia avvalsa per la realizzazione dei propri scopi, in quanto l'art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel prevedere la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house*, non distingue tra danno diretto e danno "obliquo", incentrandosi sulla natura giuridica pubblica del soggetto danneggiato, indipendentemente dalla forma privatistica, nell'ottica della più ampia tutela del pubblico erario.

Nella specie, la Cassazione - con riferimento a vicenda nella quale una società *in house*, in qualità di stazione appaltante di lavori, aveva commissionato all'appaltatore una fornitura per un importo palesemente eccessivo nonché difforme dalle condizioni di mercato - ha dichiarato sussistente la giurisdizione contabile della Corte dei conti in relazione al danno cagionato a detta società da due dirigenti di società *in house* incaricate, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni di assistenza e supporto nonché della predisposizione del progetto esecutivo propedeutico all'affidamento.

5.3. La giurisdizione sui privati percettori di finanziamenti o contribuzioni pubbliche

Nell'ambito dei numerosi giudizi in materia di finanziamenti pubblici, deve segnalarsi

l'**ordinanza S.U. n. 9794/2023**, resa in una fattispecie di indebita percezione di contributi *ex lege* n. 488/1992.

Nella decisione, si ribadiscono alcuni dei principi cardine che definiscono il perimetro della giurisdizione contabile.

A) In primo luogo, in relazione al rapporto di reciproca indipendenza tra le giurisdizioni civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, anche quando investano il medesimo fatto materiale; sicché "l'eventuale interferenza tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, preclusa solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno la cui eventuale duplicazione potrà risolversi in sede esecutiva, senza dare luogo a una questione di giurisdizione".

B) Trova altresì conferma la statuizione per la quale, in caso di erogazione di finanziamenti pubblici a società private, viene a configurarsi un rapporto di servizio che involge tanto la persona giuridica beneficiaria quanto l'amministratore o il legale rappresentante che abbia seguito la realizzazione del programma finanziato.

5.4. *Agenti contabili: elementi soggettivi e funzionali incidenti sulla giurisdizione*

Con l'**ordinanza n. 5569/2023** la Corte si è pronunciata su un regolamento di giurisdizione proposto dall'Agenzia delle entrate - Riscossione (ADER), convenuta in giudizio innanzi al Giudice di pace da un'azienda di trasporto pubblico locale (società *in house* del comune) per il risarcimento del danno conseguente al mancato introito di somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei confronti di un utente, sprovvisto di titolo di viaggio, avendo questi vittoriosamente esperito l'opposizione avverso la relativa cartella di pagamento per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Le SS.UU. hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, evidenziando - da un lato - la natura giuridica *in house* della società di trasporto, altresì concessionaria del relativo servizio, alla luce della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 175 /2016; e - dall'altro - la peculiare normativa applicabile al rapporto tra l'ADER e la predetta azienda, in quanto "pur sul presupposto della riconosciuta legittimazione a formare, unilateralmente e estragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa è tenuta poi ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile, affinché questi provveda alla loro esazione sulla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale".

In proposito, la Corte di cassazione ha statuito che sono chiamate a rispondere dinanzi alla Corte dei conti non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la società *in house*, ma anche quelli che con la stessa intrattengano comunque un rapporto di servizio facendo parte della sua organizzazione, tra i quali rientra l'agente della riscossione dei suoi crediti.

In coerenza con tale orientamento, è stata, invece, esclusa la giurisdizione contabile nel caso in cui l'ADER risulti affidataria di carichi in base ad un accordo di natura privatistica con un Consorzio irriguo per la riscossione dei crediti nei confronti dei consorziati (**n. 15658/2023**).

Di rilievo, nella stessa pronuncia **n. 5569/2023**, sono le affermazioni rese dalle Sezioni Unite sulle caratteristiche del giudizio al cui interno, nella specie, è stato proposto il regolamento di giurisdizione. Si è rilevato, infatti, come lo stesso non presentasse le caratteristiche dell'ordinario giudizio di conto né tantomeno di quello di responsabilità erariale, dovendosi

piuttosto ricondurre alla categoria dei giudizi ad istanza di parte disciplinati dagli artt. 172 e ss. del cd. c.g.c., “e precisamente nella categoria residuale di cui alla lett. d) dell’art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato”, in quanto “categoria “aperta” di giudizi, che non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (ADER) incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di “società *in house*”) titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l’ampia materia della “contabilità pubblica” e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei conti.”

Di analogo tenore è l’**ordinanza n. 14951/2023**, con la quale è stato respinto il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di condanna del giudice contabile, proposto da una società incaricata da un comune di gestire le pratiche di recupero crediti per le sanzioni amministrative connesse a violazioni del codice della strada commesse da veicoli e cittadini stranieri.

Nella pronuncia è stato ribadito che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto.

5.5. *Danno erariale e pubblico impiego*

Con l’**ordinanza n. 3872/2023**, la Corte di cassazione ha affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal dipendente pubblico, di accertamento negativo dello svolgimento di incarico non autorizzato ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del diritto dell’amministrazione di appartenenza di procedere, direttamente e forzatamente, al recupero dei compensi percepiti in ragione della suddetta attività mediante trattenimento in busta paga, senza previo conseguimento di un titolo giudiziale, trovando la domanda il suo *petitum* sostanziale nella contestazione di una condotta tipicamente datoriale nell’ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato.

5.6. *Conflitto di giurisdizione tra due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali*

Con l’**ordinanza n. 11744/2023**, la Corte di cassazione ha ritenuto che è configurabile un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d’impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di *petitum* ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione, non assumendo rilievo la circostanza che sia mancata la sequenza “classica” del conflitto negativo, che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest’ultimo.

Nella specie, la Suprema corte ha affermato l’ammissibilità del ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione proposto in relazione a due pronunce di diniego di giurisdizione assunte autonomamente, in quanto contestualmente aditi i due giudici.

6. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI SS.RR. IN SEDE GIURISDIZIONALE IN ORDINARIA COMPOSIZIONE

6.1. *Le questioni di massima – giudizi in materia pensionistica*

Da segnalare è la **sentenza n. 12/2023/QM/PRES**, con la quale è stata esaminata la questione di massima, deferita dal Presidente della Corte con ord. n. 5/2023, recante il seguente quesito: “se sia o no ammissibile, ai sensi dell’art. 153, c. 1, lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

Il deferimento è stato determinato dall’esistenza di due indirizzi interpretativi difformi, delineatisi nella giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali d’appello: l’uno, secondo cui ai fini della proposizione del ricorso risulta sufficiente la previa domanda amministrativa di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, da rivolgere all’amministrazione attiva di appartenenza, in funzione del futuro trattamento di privilegio; l’altro, invece, per il quale si ritiene necessaria la previa presentazione in sede amministrativa della domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in quanto condizione legittimante il successivo ricorso concernente l’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio.

Le SS.RR. hanno ritenuto di accogliere la prima opzione ermeneutica, osservando – da un lato – che la disposizione in esame “ha un connotato solo procedurale e non è, invece, destinata a selezionare una particolare situazione (quella del pensionato che abbia attivato il procedimento amministrativo e sia rimasto insoddisfatto dell’esito o sia rimasto sprovvisto della risposta provvedimento) rendendo, solo quella, azionabile in giudizio”, atteso che, viceversa possono ricorrere circostanze diverse, meritevoli di tutela a prescindere dall’avvenuta presentazione di una domanda di pensione; e – dall’altro – che resta ferma la valutazione dell’interesse ad agire del ricorrente e delle altre condizioni dell’azione, in considerazione del fatto, rilevante, che alla valutazione della dipendenza dell’infermità da causa di servizio sono legati diversi benefici (aspettativa, equo indennizzo, pensione privilegiata, ecc.), a maggior ragione nel vigente quadro normativo in cui è stato positivizzato il principio di unicità dell’accertamento *ex art. 12 d.p.r. n. 461/2001*.

Le SS.RR. hanno inoltre ribadito come, in sede di azione di accertamento, l’interesse ad agire non involga necessariamente “l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice”. È stato dunque enunciato il principio di diritto secondo cui “è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, c. 1, lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in

funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

6.2. *Giudizi in materia di responsabilità erariale*

Vengono in rilievo le **ordinanze n. 3/2023/RCS** e **n. 5/2023/RCS**, entrambe rese su regolamenti di competenza proposti da Procure regionali avverso provvedimenti di sospensione di processi contabili, per ritenute ragioni di pregiudizialità. Con la prima pronuncia le SS.RR. hanno nuovamente scrutinato i limiti entro cui è ammissibile rilevare una relazione di pregiudizialità tra il giudizio penale e quello di responsabilità: in particolare, si è sottolineato come tale relazione eventuale, e rigorosamente connotata nei presupposti dall’art. 106, c. 1, c.g.c., possa essere valutata solo qualora il procedimento penale sia pendente, ovvero sia stata esercitata da parte del p.m. l’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p., non ricorrendo viceversa detta ipotesi laddove vi siano stati la mera presentazione di una denuncia e il conseguente avvio delle indagini preliminari (circostanza ricorrente nella fattispecie esaminata). Sulla scorta dei richiamati rilievi, il Collegio – ribadito il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui “la sussistenza di un nesso o di una connessione di carattere puramente logico tra i processi, rivelata dall’incidenza dell’accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, non consente, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo, poiché il giudice contabile può e deve procedere all’accertamento autonomo del rapporto e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere” - ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dall’art. 106, c. 1 c.g.c. per disporre la sospensione del processo, accogliendo pertanto l’impugnazione del requirente territoriale.

Con riguardo all’**ordinanza n. 5/2023**, si presentano di interesse le questioni processuali ivi affrontate. Il ricorso per regolamento di competenza, infatti, è stato proposto dalla procura regionale avverso il rigetto dell’istanza di riassunzione di un giudizio di responsabilità, in precedenza sospeso per attendere la definizione di diversi giudizi tributari, afferenti agli immobili coinvolti nel processo contabile: in particolare, intervenuto il giudicato su alcuni dei predetti contenziosi, si era chiesto il riavvio del giudizio di responsabilità, negato tuttavia dalla sezione giurisdizionale in ragione della mancata contestazione dei provvedimenti di sospensione precedentemente adottati.

Le SS.RR. hanno definito il regolamento di competenza confermando le statuizioni del giudice territoriale, in quanto giudicate congruenti con i fatti di causa, da cui risultava la mancata impugnazione delle due precedenti ordinanze di sospensione, di cui quella gravata costituiva mera conferma; nonché coerenti con i principi affermati in materia dalla Corte di cassazione (S.U. sent. n. 21763/2021), secondo cui: “È da premettere che (...) il provvedimento di sospensione del processo, adottato ai sensi dell’art. 295 c.p.c., pur avendo la forma dell’ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della sua impugnabilità mediante regolamento necessario di competenza, con la conseguenza che, ove la parte anziché proporre il regolamento nel termine previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, abbia presentato istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione al giudice che l’aveva emanata e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza determina l’inammissibilità del regolamento proposto avverso il secondo provvedimento, risultando altrimenti eluso – mediante la inammissibile

proposizione di un'istanza di revoca – il termine perentorio dalla norma stessa previsto (Cass. n. 8748/2004, n. 17747/2013 e n. 17129/2015 per tutte)". Nel merito è stato inoltre posto in rilievo come il passaggio in giudicato di una sentenza, relativa ad una parte dei contenziosi tributari interessati, non potesse ex se fondare l'istanza di riassunzione, poiché non poteva ritenersi prodotto alcun effetto estintivo del provvedimento di sospensione, non essendosi realizzate le condizioni ivi previste (passaggio in giudicato dell'intero contenzioso tributario collegato, costituito da plurimi giudizi).

7. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI SS.RR. IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

7.1. *Impugnazioni dei piani di riequilibrio degli enti locali*

Si segnalano le **sentenze n. 1/2023/EL, n. 2/2023/EL e n. 4/2023/EL**, con le quali il Collegio ha affrontato i temi – da un lato – del perimetro e dei contenuti valutativi dello scrutinio delle Sezioni regionali di controllo sui piani di riequilibrio e – dall'altro – dell'impatto delle norme che nell'ultimo biennio hanno consentito la rimodulazione e/o riformulazione di tali piani, rispetto alla disciplina del dissesto e delle misure correttive degli squilibri di bilancio.

Con la prima pronuncia **n. 1/2023/EL**, le SS.RR. – nel confermare il generale principio per cui "il risultato di amministrazione deve dare conto dell'intero disavanzo dell'ente nell'esercizio rendicontato, senza che ne siano escluse le componenti per le quali siano in corso piani di rientro che ne distribuiscono le quote di ripiano sugli esercizi successivi" – hanno ribadito, altresì, la necessità che la situazione finanziaria dell'ente sia attualizzata, tanto in sede di esame da parte della sezione di controllo, quanto in sede di gravame.

Alla luce di tale canone ermeneutico-applicativo, hanno rilevato, da parte della Sezione regionale di controllo, il mancato idoneo approfondimento istruttorio delle risultanze di bilancio allegate nel piano di riequilibrio e, conseguentemente, ritenuto non adeguatamente motivato il diniego di approvazione dello stesso. Sul punto, il Collegio ha affermato, inoltre, di non poter superare con l'esercizio di propri poteri istruttori il difetto motivazionale della delibera impugnata atteso che le SS.RR., pur essendo investite, in questo tipo di giudizio, di una giurisdizione piena estesa all'intero rapporto, non possono "giungere a sostituire la Sezione regionale nei poteri istruttori, relativi all'attività di controllo, propri di quest'ultima" (Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 4/2020/EL).

Le **sentenze n. 2 e n. 3/2023/EL**, invece, hanno deciso una complessa fattispecie, nella quale l'adozione del piano di riequilibrio – negativamente valutata in sede di controllo – è stata incisa dal susseguirsi delle norme art. 1, c. 992-994, l. n. 234/2021 e dell'art. 43 d.l. n. 50/2022, conv., con mod., dalla l. n. 91/2022) che, nell'ultimo biennio, hanno modificato i termini per l'omologazione dei piani di riequilibrio finanziario degli enti, consentendone rimodulazioni e riformulazioni nonché introducendo strumenti ulteriori di gestione delle situazioni di crisi finanziaria.

Lo scrutinio delle articolate questioni poste nell'impugnativa ha portato il Collegio a formulare, nelle due decisioni, plurime rilevanti affermazioni di principio, quali:

i) la formale manifestazione di volontà dell'ente di avvalersi della facoltà di rivedere il piano di riequilibrio non comporta la cessazione della materia del contendere, in ordine al ricorso proposto avverso il diniego di approvazione del piano originario. Ciò in quanto se ne deve

verificare in giudizio l'effettiva riformulazione che, qualora non intervenga nel termine previsto, determina la perdurante vigenza della versione scrutinata negativamente dalla sezione di controllo e, quindi, l'attualità dell'oggetto del gravame;

ii) la stipulazione dell'accordo di cui all'art. 43, c. 2, del citato d.l. n. 50/2022 non può sostituire né far decadere il contenuto del PRFP, che rimane esecutivo e continua a vincolare il ciclo di bilancio in corso, atteso che "la conclusione dell'accordo ex art. 43 non è in rapporto di collegamento necessario con la procedura di riequilibrio. Esso, infatti, può essere stipulato anche ove il comune si trovi o pervenga alla procedura di dissesto (art. 43, c. 1, d.l. n. 50/2022). In questa prospettiva, la proroga contemplata dal comma 5-bis riguardava non soltanto i comuni che avevano intrapreso la procedura di PRFP, ma quelli che, già in dissesto devono adottare il bilancio stabilmente riequilibrato (art. 259 Tuel).";

iii) la proroga ulteriore della facoltà di riformulare/rimodulare il piano, prevista nel comma 5-bis del su menzionato art. 43 d.l. n. 50/2022, in correlazione alla conclusione dell'accordo, non può operare laddove siano decorsi per l'ente i termini di esercizio della stessa. La norma prevede, infatti, "una fattispecie a formazione progressiva che presuppone: (a) la permanenza "in corso" dei termini per riformulare e rimodulare; (b) la conclusione dell'accordo o, almeno, della fase della proposta di accordo", nella quale è articolato un duplice diverso termine per cui nel "primo caso, (b.1) si genera una proroga "mobile" di 120 giorni, in cui il *dies a quo* è costituito dalla data di conclusione dell'accordo. Ove manchi la stipulazione dell'accordo, ma si sia conclusa almeno la fase della proposta, (b.2) la legge ha previsto un termine fisso (31 dicembre 2022)" (sent. n. 2/2023);

iv) la successiva modifica del termine c.d. fisso dal 31/12/2022 al 31/03/2023, introdotta - in pendenza del giudizio - dall'art. 3, c. 10-*quater*, d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, non può trovare applicazione in favore dell'ente ricorrente, nella misura in cui è stata stabilita con sentenza l'intervenuta decadenza dello stesso dalla facoltà di revisione del PRFP. Le SS.RR. hanno affermato sul punto che tale pronuncia - pur non avendo definito l'intero giudizio - ha natura decisoria in merito ad una parte essenziale del *thema decidendum* e ha, dunque, "generato un giudicato interno al processo" (sent. n. 3/2023).

Nel merito, il Collegio ha negato l'omologazione del piano, rilevando gravi profili di criticità afferenti all'ammissibilità stessa della sua adozione: in particolare si è rilevato che, in sostanza, il ricorso al PRFP era stato disposto per fronteggiare i nuovi disavanzi prodotti nell'ambito di una procedura di dissesto. Sul punto è stato ribadito, in senso contrario, che nel corso di un dissesto il PRFP non può ripianare nuovi disavanzi del bilancio *in bonis* (art. 268 Tuel) o surrogare la procedura di dissesto: "La procedura di riequilibrio pluriennale non può divenire, infatti, uno strumento per "revocare" quella di dissesto (art. 246 Tuel), reinternalizzando nel bilancio *in bonis* uno squilibrio che si è già ritenuto in grado di pregiudicare la continuità nel ciclo finanziario."

7.2. Ricorsi avverso le decisioni di parificazione dei rendiconti regionali

Viene *in primis* in rilievo la **sentenza n. 9/2023/DELC**.

Nel merito - con riferimento alla contestata irregolare definizione del c.d. "perimetro sanitario", incidente sulla determinazione della parte vincolata del risultato di amministrazione - il Collegio giudicante, alla luce della declaratoria di incostituzionalità della l. reg. Siciliana n. 3/2016 disposta con la sent. n. 233/2022 della Consulta, ha affermato che la regione, utilizzando le somme contestate per l'illegittima copertura di una spesa

ordinaria di ammortamento di un mutuo, “ha realizzato uno sviamento di risorse in violazione di un vincolo specifico di destinazione (art. 20 d.lgs. n. 118/2011), a danno della spesa sanitaria. Infatti, poiché la spesa per ammortamento del mutuo non rientra tra quelle dell’elenco tipico di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, il saldo del perimetro di fine esercizio va calcolato in aumento (...)”.

Va anche segnalata la **sentenza n. 8/2023/DELC**, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla Regione Molise avverso la mancata parificazione, nell’ambito del rendiconto per l’esercizio 2020, del capitolo di spesa, ove risultavano allocate le somme destinate alla “indennità per il personale incaricato di funzioni amministrative”, avente titolo nell’art. 29-bis l. reg. n. 7/1997 e ss.mm.ii. Più in dettaglio, detta spesa è risultata incisa dalla declaratoria di incostituzionalità in parte qua della citata legge regionale (sentenza n. 253/2022 della Corte costituzionale), in quanto istitutiva di un’area professionale “Quadri” senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2, lett. l) Cost. nella materia.

Infine, meritevole di segnalazione è la **sentenza n. 15/2023/DELC**, con la quale è stato respinto il ricorso, proposto sempre dalla Regione Molise, avverso la dichiarazione di non regolarità del prospetto relativo al risultato di amministrazione allegato al rendiconto, per la mancata contabilizzazione di fatture pervenute nel 2021, non contestate né impegnate, e per la incongruità dell’accantonamento del Fondo contenzioso, al quale non è stata sommata la voce relativa alle spese legali ipotizzate in caso di soccombenza.

In particolare, le SS.RR. hanno riaffermato il principio secondo cui tutte le fatture ricevute entro la fine dell’esercizio e non contestate devono trovare rappresentazione nei documenti contabili dell’ente, perché la loro mancata contabilizzazione altera la capacità rappresentativa del bilancio, incidendo sulla dimensione del disavanzo di amministrazione; hanno altresì precisato che la contestazione giudiziale del titolo – sempre ammessa e doverosa, qualora ne sussistano i presupposti – “non è equivalente, dal punto di vista contabile e delle coperture, alla contestazione immediata (con accensione *ab origine* di una passività potenziale)”. Inoltre, rispetto alla questione della sottostima del Fondo contenzioso, il Collegio ha statuito che la natura dinamica del Fondo, avvalorata dal principio contabile di cui al paragrafo 5.2, lett. h) dell’allegato 4/2 d.lgs. n. 118/2011, non autorizza l’ente a defalcare l’ammontare delle spese legali ipotizzate in caso di soccombenza: ciò in quanto l’accantonamento deve comunque essere congruo ed includere tutti i fatti di gestione, senza omissioni, essendo prevista la possibilità di integrarne successivamente la consistenza per tener conto del nuovo contenzioso eventualmente venutosi a formare.

7.3. I ricorsi in materia di rendicontazione dell’attività dei Gruppi consiliari regionali

Si segnala, in particolare, la **sentenza n. 16/2023/RGC**, con la quale le SS.RR. hanno accolto il ricorso presentato da un Gruppo consiliare avverso la deliberazione con cui la sezione di controllo ha approvato il rendiconto del gruppo stesso per l’anno 2022, con l’eccezione delle spese relative ai ritenuti maggiori esborsi sostenuti per il pagamento delle competenze di due collaboratori, con i quali erano stati stipulati contratti di lavoro autonomo a tempo determinato.

Il profilo di interesse afferisce allo scrutinio dell’esercizio della facoltà di recedere dal contratto da parte del Gruppo anticipatamente rispetto alla sua scadenza, da cui è conseguito l’esborso in favore del collaboratore, oltre che della retribuzione per le

prestazioni rese, anche dell'indennità da mancato preavviso. Il Collegio ha ritenuto ammissibile il recesso *ad nutum* attingendo ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 2237 c.c., secondo cui la previsione di un termine di durata del contratto non integra di per sé la rinuncia da parte del cliente al recesso, essendo a tal fine necessario verificare, in concreto, se dal complessivo regolamento negoziale possa ricavarsi la volontà delle parti di escludere la possibilità di sciogliere il contratto prima del termine. Nel caso di specie le SS.RR., pur avendo rilevato che non risultasse un chiaro intento delle parti nel senso anzidetto, hanno sottolineato tuttavia come la stessa natura altamente fiduciaria dell'incarico costituisca un elemento per non escludere la possibilità di recedere.

Riconosciuta l'ammissibilità del recesso, il Collegio ha ritenuto legittimo il riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso in virtù dell'espreso rinvio del contratto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole negoziali, agli artt. 2222 e ss. c.c., atteso che tale beneficio può ritenersi ammissibile in base alla disciplina generale del contratto d'opera.

7.4. I giudizi promossi avverso l'inclusione di soggetti pubblici nell'elenco annuale dell'Istat

In questa materia è intervenuta in data 13/07/2023 (cause riunite C-363/21 e C-364/21) la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) sulla questione pregiudiziale - sollevata con le ord. nn. 5/2021 e 6/2021 delle SS.RR. della Corte dei conti - relativa alla compatibilità dell'art. 23-*quater* d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020 con la disciplina eurounitaria dei saldi di bilancio, come integrata ed interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività. La Corte ha statuito che la normativa unionale "non osta ad una normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile a statuire sulla fondatezza dell'iscrizione di un ente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, purché siano garantiti l'effetto utile dei regolamenti e della direttiva summenzionati, nonché la tutela giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell'Unione". Ha osservato, in tal senso, che il diritto dell'Unione si pone in posizione "neutra" rispetto alle possibili scelte del legislatore interno e le questioni attinenti al diritto costituzionale nazionale sono irrilevanti per l'ordinamento sovranazionale (*sent. cit. punto 99*).

In seguito alla riassunzione dei giudizi la cui trattazione era stata sospesa in pendenza di tale decisione, le SS.RR. - (sentt. nn. 17-18-19-23/2023/RIS) - hanno statuito la disapplicazione del suddetto art. 23-*quater* d.l. n. 137/2020, dichiarando la propria giurisdizione nei giudizi relativi agli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'Istat.

Queste decisioni conseguono allo scrutinio condotto dal Collegio in ordine alla compatibilità della disposizione in esame con i principi generali dell'ordinamento sovranazionale, nel quadro di un'accurata esegesi del sistema giurisdizionale nazionale. In detto contesto si è affermato - da un lato - che la redazione dell'elenco Istat rientra nelle materie di contabilità pubblica per la sua incidenza sui conti nazionali e gli effetti ulteriori in sede eurounitaria, sicché la limitazione del perimetro cognitivo del giudice contabile preclude la valutazione dello *status* di amministrazione pubblica derivante dall'inclusione di soggetti nello stesso; e - dall'altro - che non è possibile individuare in via interpretativa un diverso plesso giurisdizionale competente ad assicurare una tale tutela, posto che, in base agli artt. 103 e 100 Cost. come stabilmente interpretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e, in particolare, "la materia del bilancio e del suo controllo spettano naturalmente

al giudice contabile". Ciò altresì in ragione del fatto che, nel nostro ordinamento, "non esiste una giurisdizione generale dell'autorità giurisdizionale amministrativa per l'annullamento degli atti".

Secondo le SS.RR., il descritto quadro ordinamentale si pone in contrasto con i principi eurounitari dell'autosufficienza del ricorso e della tutela giurisdizionale effettiva, pregiudicando altresì l'effetto utile della normativa unionale di riferimento e legittima, quindi, la disapplicazione dell'art. 23-*quater* d.l. n. 137/2020, da cui consegue la riespansione "in modo pieno ed effettivo" della giurisdizione contabile.

CORTE DEI CONTI - TORINO

